

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

81° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 26
2 ^a - Giustizia	» 38
3 ^a - Affari esteri.....	» 43
4 ^a - Difesa	» 51
5 ^a - Bilancio.....	» 62
6 ^a - Finanze e tesoro	» 69
7 ^a - Istruzione.....	» 74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 92
10 ^a - Industria.....	» 100
11 ^a - Lavoro.....	» 102
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 108

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	Pag. 3
---	--------

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	Pag. 112
--------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 115
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 120
RAI-TV	» 122
Informazione e segreto di Stato.....	» 129
Infanzia.....	» 130

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 131
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 133
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 134
10 ^a - Industria - Pareri	» 139
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 140
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 141

CONVOCAZIONI	Pag. 142
--------------------	----------

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

17^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

La senatrice DONATI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.26, volto a sostituire l'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, rendendo più stringenti i tempi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.26.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.27, mirante a introdurre norme più rigorose in materia di ciclo dei rifiuti, per quanto attiene ai registri di carico e scarico, responsabilizzando maggiormente tutti i soggetti coinvolti ed individuando meglio la figura del produttore di rifiuti.

L'emendamento 1.27 viene respinto dalle Commissioni.

La senatrice DONATI annuncia, a nome del gruppo dei Verdi-L'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 1.28, volto a introdurre una migliore precisazione della disciplina relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.28.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni ad approvare l'emendamento 1.29, con il quale si intende rendere più aderenti alle esigenze di controllo le norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico.

L'emendamento 1.29 viene quindi respinto.

Il senatore TURRONI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, invita il Presidente Grillo a rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il presidente GRILLO invita il senatore Turroni a svolgere subito, se lo ritiene, la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.30, facendo presente che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, quando l'Assemblea si riunisce, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione. La sconvoazione delle sedute delle Commissioni, quindi, non consegue automaticamente all'inizio dei lavori dell'Assemblea, lavori oltretutto che in questo caso cominceranno fra qualche minuto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.30, volto a meglio precisare i tempi di tenuta dei registri di carico e scarico.

Il senatore TURRONI chiede che le Commissioni si pronuncino sull'emendamento 1.30 previa verifica del numero legale.

Dopo che il presidente GRILLO ha verificato la presenza del prescritto numero legale, le Commissioni respingono l'emendamento 1.30.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GRILLO avverte che le Commissioni 8^a e 13^a riunite, oltre che oggi pomeriggio come già previsto, torneranno a riunirsi anche stasera, alle ore 21, in seduta notturna, per proseguire l'esame, in sede referente del disegno di legge n. 374-B.

La seduta termina alle ore 9,35.

18^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.31 volto a specificare i tempi di registrazione dei soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.32 volto a differenziare la registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore TURRONI invita ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento 1.33 finalizzato ad un rigoroso controllo del ciclo di stoccaggio dei rifiuti.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

La senatrice DONATI invita, a sua volta, ad un voto favorevole sull'emendamento 1.34 tendente a modificare le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 concernente la tenuta dei registri integrati.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore TURRONI annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.35; tuttavia riterrebbe opportuno meglio precisare nel testo i soggetti che dovrebbero far parte dell'organismo che opera in collaborazione con gli operatori del settore dei rifiuti.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.36 volto a modificare i termini temporali contenuti nell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore TURRONI annuncia poi il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.39 volto a precisare i contenuti del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997 riguardo alla produzione annua di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.40 volto alla soppressione di una parte del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore TURRONI, dopo aver sottolineato l'importanza della battaglia ambientale sui rifiuti, che proseguirà con l'esame degli emendamenti da parte dell'Assemblea, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.41 che posto ai voti è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI a nome del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 e 1.63.

I senatori CHIRILLI e NOVI rinunciano ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

0/374-B/1/8 e 13

CHIRILLI, CICOLANI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 374-B – Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive,

considerato che:

è importante rimarcare come la semplificazione burocratica è considerata, in particolar modo dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese, come un pre-requisito, una base imprescindibile di partenza per tutte le norme di riforma;

l'approvazione delle norme sulle infrastrutture, «legge obiettivo», senza una reale riforma mirata a snellire, semplificare e razionalizzare la gestione dei rifiuti, comporterebbe inevitabilmente il rischio di snaturare sul piano dei contenuti la stessa manovra di Governo che è stata efficacemente denominata «dei 100 giorni»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a revisionare il decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di gestione dei rifiuti, soprattutto nell'ottica di introdurre reali misure di semplificazione ambientale che molto contribuirebbero a superare l'attuale situazione di confusione negli adempimenti cartacei, di eccesso di burocrazia, di accanimento sanzionatorio che, a causa di una evidente iperproduzione normativa, determina incertezza, dubbi ed errori nel comportamento delle imprese».

0/374-B/2/8 e 13

SCHIFANI, GRILLO, NOVI, CICOLANI, MANFREDI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 374-B – Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento atto a reintegrare il contenuto del comma soppresso definendo in modo più preciso la nozione di "produttore" di rifiuti, individuando in modo esaustivo i soggetti tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti raccolti, trasportati, ceduti, recuperati o smaltiti, semplificando e snellendo

gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico ed innovando la disciplina concernente l'Albo delle imprese esercenti lo smaltimento dei rifiuti;

a consentire l'inserimento delle reti di telecomunicazioni, con particolare riferimento alla rete UMTS, in quanto opere di pubblica utilità, tra le opere oggetto delle future disposizioni legislative, assicurando sia un rigoroso controllo sull'opera da realizzare, sia certezza e speditezza delle procedure;

ad avviare misure di autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, tenendo conto che tali impianti dovranno essere autorizzati dal Comune nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001, previo parere dell'ARPA e dell'ASL. L'autorizzazione da parte del Comune dovrà essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte del gestore, scaduto tale termine e dopo ulteriori 30 giorni, il silenzio è assenso».

0/374-B/3/8 e 13

SCHIFANI, GRILLO, NOVI, CICOLANI, MANFREDI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 374-B – Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento atto a reintegrare il contenuto del comma soppresso definendo in modo più preciso la nozione di "produttore" di rifiuti, individuando in modo esaustivo i soggetti tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti raccolti, trasportati, ceduti, recuperati o smaltiti, semplificando e snellendo gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico ed innovando la disciplina concernente l'Albo delle imprese esercenti lo smaltimento dei rifiuti;

a consentire l'inserimento delle reti di telecomunicazioni, con particolare riferimento alla rete UMTS, in quanto opere di pubblica utilità, tra le opere oggetto delle future disposizioni legislative, assicurando sia un rigoroso controllo sull'opera da realizzare, sia certezza e speditezza delle procedure».

I relatori GRILLO e SPECCHIA esprimono parere favorevole su tutti quanti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario TORTOLI dichiara di accoglierli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA.

Il presidente GRILLO avverte che la riunione delle Commissioni riunite già convocata per stasera alle ore 21 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 374-B**Art. 1.****1.26**

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ed i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.27

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Chiunque produca rifiuti, chiunque raccolga e trasporti rifiuti a titolo professionale ovvero svolge le operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli

numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.28

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I soggetti che svolgono una delle seguenti attività: produzione dei rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, recupero e trattamento dei rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro sette giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento contestualmente alla presa in carico dei rifiuti"».

1.29

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare giornalmente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale del catasto"».

1.30

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi, entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.31

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

b-bis) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti prodotti da terzi almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto;"».

1.32

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera c) con le seguenti:

"c) per i commercianti e gli intermediari, entro sette giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti non pericolosi;

c-bis) per i commercianti e gli intermediari, entro cinque giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti pericolosi;"».

1.33

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) per gli impianti che effettuano lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico"».

1.34

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati"».

1.35

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, sostituire le parole: "sono conservati per cinque anni" con le seguenti: "sono conservati per venti anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite da un comitato tecnico scientifico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei produttori, delle camere di commercio, delle associazioni ambientaliste, della Guardia di finanza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di garantire la miglior tenuta possibile delle informazioni relative al ciclo dei rifiuti. La nomina dei componenti del comitato è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.36

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "dieci"».

1.39

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi" con le seguenti: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 3 tonnellate di rifiuti non pericolosi e mezza tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.40

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sopprimere le parole: "e una tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.41

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. È autorizzata per il triennio 2003-2005 la sperimentazione della tenuta dei registri mediante supporto informatico. A tal fine è costituita una apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il compito di scegliere un campione dei soggetti tenuti alla tenuta dei registri per l'avvio della sperimentazione e di definire le linee guida per garantire la rappresentatività delle informazioni tenute attraverso supporto informatico, la loro disponibilità in qualsiasi momento per le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo e la immediata disponibilità per l'autorità giudiziaria che ne facesse richiesta. La sperimentazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al termine la commissione provvede a redigere una apposita relazione dal Governo e al Parlamento al fine di apportare eventuali modifiche o integrazioni al sistema e di valutare l'estensione

alla totalità dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri. In ogni caso l'informaticizzazione delle informazioni non sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri cartacei e non si applica ai conferimenti in discarica o alle informazioni concernenti rifiuti pericolosi. La nomina dei componenti della commissione è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 21002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.42

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

"6-bis. Alle vidimazioni dei registri di carico e scarico non si applica la procedura determinata dalla disciplina vigente per le scritture contabili"».

1.43

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il modello uniforme di registro di carico e scarico non può essere integralmente sostituito dalla tenuta di documenti esclusivamente tramite supporto informatico"».

1.44

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. È vietato a partire dal 31 gennaio 2002 l'utilizzo dei registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, della legge 9 novembre 1998, n. 475 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Le informazioni in esse contenute devono, tramite il supporto dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, essere trasferite su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato"».

1.45

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Allo scadere dei termini di legge per la tenuta dei registri, le informazioni in essi contenute devono essere trasferite a cura del soggetto obbligato su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche"».

1.46

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La privativa non si applica inoltre alle attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma"».

1.47

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Limitatamente ai seguenti casi non si applica la privativa di cui al comma 1:

a) attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22, comma 11 con il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti, siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti;

b) per le attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma.

Nel caso in cui non si verifichi anche una delle condizioni di cui alla lettera a), si applica il regime di privativa relativa alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 della presente legge"».

1.48

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. La privativa di cui al comma 1 si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti, ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati"».

1.49

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. è sostituito dal seguente:

"7. Non si applica la privativa di cui al comma 1 alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11"».

1.50

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 28, comma 7 secondo periodo, le parole da: "l'interessato" fino a: "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "almeno novanta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile di smaltimento o di recupero, l'interessato"».

1.51

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono nominati i membri del Comitato nazionale dell'Albo composto da 15 membri esperti nella materia designati rispettivamente:

- a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente;
- c) uno dal Ministro della salute;
- d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
- e) tre dalle regioni;
- f) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
- g) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori.

Il Comitato ha potere deliberante"».

1.52

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

- h) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;
 - i) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente;
 - j) uno dal Ministro della salute;
 - k) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
 - l) tre dalle regioni;
 - m) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
 - n) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori"».
-

1.53

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, comma 3, lettere *b*) e *c*), sostituire le parole: "da un funzionario o un dirigente esperto in rappresentanza" con le seguenti: "da un esperto nominato tra i funzionari o dirigenti e, in assenza, da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste"».

1.54

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dai seguenti:

"4. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di dieci chilogrammi al giorno o di dieci litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.

4-bis. L'iscrizione è condizione per la possibilità di effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

4-ter. L'iscrizione va rinnovata annualmente al fine di sostituire l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti. L'iscrizione va in ogni caso rinnovata ogni cinque anni, ed il tale ipotesi non sostituisce la suddetta autorizzazione. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.55

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da esse o da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinque chilogrammi al giorno o di cinque litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni quattro anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.56

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa:

a) le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;

b) le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti;

c) le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto».

1.57

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 5, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" aggiungere le seguenti: "necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto"».

1.58

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "da chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.59

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "dalle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.60

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "o delle regioni dai soggetti di cui al comma 4"».

1.61

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 6, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" inserire le seguenti parole: "dai soggetti che devono iscriversi all'Albo"».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «dalle imprese di cui al comma 4».

1.62

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA,
CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "rinnovata ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovata annualmente"».

1.63

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA,
CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È esclusa la possibilità per i consorziati di farsi rappresentare in assemblea attraverso delega"».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

57^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Santelli e per l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 8,40.

*IN SEDE REFERENTE***(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo****(55) EUFEMI e altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione****(770) CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MALABARBA esprime forti perplessità sulle disposizioni del disegno di legge n. 795, sia sotto il profilo dell'efficacia nel prevenire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sia sotto quello della legittimità costituzionale. Piuttosto che una chiusura nei confronti dell'immigrazione irregolare, esso vuole superare l'idea, realisticamente fatta propria dalle politiche europee, di contrapporre l'immigrazione regolare, da governare nella prospettiva dell'integrazione, a quella irregolare da contrastare con decisione.

La filosofia del disegno di legge è nel senso di una aggressione alla dignità del cittadino straniero, il quale è ritenuto utile solo se e fino a quando produce ricchezza ed è occasione di sovrapprofetto per le imprese. Il vincolo fra il titolo di soggiorno e il contratto di lavoro e la precarietà dello *status* dell'immigrato espongono il lavoratore straniero a pressioni e ricatti da parte delle aziende. In questo senso sono significative le disposizioni che riducono a sei mesi il periodo per la ricerca di una nuova oc-

cupazione, la verifica da parte del datore di lavoro della disponibilità di lavoratori nazionali iscritti al collocamento prima di ottenere il nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero e le norme restrittive in materia di rinnovo del permesso di soggiorno.

Se si intende davvero contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina si dovrebbe evitare di costringere alla clandestinità gli immigrati che aspirino ad un inserimento legale. La soppressione dello *sponsor* precluderebbe, ad esempio, ogni possibilità di migrazione legale per chi voglia inserirsi in settori a bassa qualificazione, laddove è estremamente difficile costituire un rapporto senza una previa conoscenza tra datore di lavoro e lavoratore. In mancanza di vie legali, i lavoratori stranieri, come nel passato, verranno indotti a utilizzare vie di ingresso illegali. Occorre allora prevedere quote ben più rilevanti di ingresso per l'inserimento nel mondo del lavoro e stimolare la sponsorizzazione da parte delle Regioni e degli Enti locali, evitando che siano le imprese a determinare i flussi migratori nel Paese. In quest'ottica, è opportuno istituire liste di prenotazione in tutte le rappresentanze diplomatiche, in modo da favorire l'autosponsorizzazione di lavoratori che non abbiano già forti legami con soggetti residenti.

Richiama quindi la recente giurisprudenza della Corte costituzionale che ha considerato l'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera «atto coercitivo che direttamente incide sulla libertà della persona» e non semplicemente sulla libertà di circolazione; un provvedimento che può essere disposto, pertanto, solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria: le disposizioni del testo unico e quelle del disegno di legge n. 795 che prevedono quella possibilità, dunque, devono essere corrette.

Non è accettabile l'aumento del periodo di trattenimento nei centri di permanenza temporanea degli immigrati che si vogliono espellere, mentre l'abolizione della possibilità di richiedere il ricongiungimento per i genitori a carico o per i parenti entro il terzo grado a carico inabili al lavoro conferma la visione dell'immigrato come strumento per il profitto e non come persona con legittimi affetti e responsabilità familiari. Quanto alle disposizioni in materia di diritto d'asilo, si tratta di un tema che non può essere affrontato in modo così episodico e pertanto ne chiede lo stralcio.

In conclusione, sottolinea come il disegno di legge n. 795 peggiora le condizioni di vita degli immigrati regolari e rende ancora più drammatica quella degli irregolari, riducendo l'immigrazione a una questione di ordine pubblico; ferisce la Costituzione e delinea i rapporti fra Italia e Paesi vicini in termini di protettorato, considerando i lavoratori immigrati un segmento ultraflessibile del mondo del lavoro, il che dà luogo a una vera e propria situazione di *apartheid*.

Il senatore GUERZONI ritiene che il disegno di legge n. 795 debba essere profondamente rivisto, eliminando le disposizioni di cui non vi è bisogno, quelle costituzionalmente discutibili e le misure che rischiano di rivelarsi controproducenti rispetto all'intento legislativo. Il provvedi-

mento sembra corrispondere piuttosto a esigenze politiche contingenti sostenute da settori ben individuati dalla maggioranza, in contrasto con il programma dichiarato (in particolare da Forza Italia) di un equilibrio fra l'accoglienza, i diritti della persona e il contrasto della illegalità.

Il progetto non parte da un'analisi storica del fenomeno immigratorio che, come è noto, è caratterizzato da una evoluzione con tempi molto lunghi, né è fondato sulla fiducia nell'incontro dialettico fra persone immigrate e esigenze del sistema economico nazionale, immaginando di combattere l'immigrazione clandestina riducendo quella regolare. Nel testo non vi è mai un giudizio di valore positivo sulla immigrazione: lo straniero viene considerato sempre pericoloso, per cui la sua prestazione d'opera deve rimanere provvisoria, instabile e in definitiva oggetto di dissuasione. Ci si illude così di risolvere il problema non tenendo in conto la necessità di integrazione degli stranieri, funzionale anche alle esigenze di sicurezza.

Il disegno di legge si articola intorno a due concetti fondamentali: investire la condizione dello straniero con misure che accentuino la precarietà del suo *status*, in contrasto fra l'altro con gli interessi del sistema economico, e ostacolare la sua integrazione. Vanno in questo senso le disposizioni che introducono misure restrittive delle procedure e dei tempi del permesso di soggiorno e oneri molto gravosi per imprese, famiglie e persone, in una logica opposta rispetto ai valori e alle politiche della legislazione europea e internazionale.

In materia di lavoro, si reintroduce la procedura della richiesta nominativa che la legge Turco-Napolitano aveva ritenuto opportuno superare, proprio al fine di ridurre l'immigrazione irregolare. La soppressione della disposizione che prevede l'istituto dello *sponsor* è in netto contrasto con le esigenze del mercato del lavoro e con le legislazioni adottate da quasi tutti i paesi d'Europa. Da tale punto di vista, non deve trascurarsi la circostanza che la competizione economica si svolge anche intorno alla questione dell'immigrazione e che una normativa unicamente restrittiva finisce per assicurare al paese le fasce di immigrazione più povere di professionalità e di potenzialità.

Dopo aver richiesto lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 795 in materia di diritto di asilo (sulla quale sta per essere approvata una direttiva europea), si sofferma su alcuni profili di costituzionalità. Richiama in particolare le disposizioni che prevedono il trattamento differenziato dello straniero espulso riguardo alla esecuzione della pena (articolo 16, comma 5), l'abrogazione della norma che punisce il favoreggiamento dell'ingresso clandestino di minori da impiegare in attività illecite (articolo 12, comma 3) e le misure relative all'accompagnamento coercitivo alla frontiera nell'esecuzione del provvedimento di espulsione, recentemente censurate dalla Corte costituzionale.

Dopo aver notato che non vi è bisogno di ulteriori disposizioni legislative, visto che le attività di prevenzione, di contrasto, di controllo e di coordinamento sono già assicurate dalle norme vigenti, osserva che, pur essendo legittimo l'intendimento di rendere più stringente il rapporto tra

soggiorno e lavoro, l'istituzione di una figura contrattuale rigida, come quella prefigurata dall'articolo 5 del disegno di legge, si situa al di fuori del tradizionale schema del rapporto di lavoro, in base ai principi dell'articolo 35 della Costituzione. Infine, le norme di contrasto nei confronti dei matrimoni simulati (articolo 23) rischiano di realizzare una invasione indebita della sfera privata, protetta costituzionalmente, mentre la soppressione della possibilità di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore da parte dei lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale reca grave turbativa agli interessi dei paesi di origine, per i quali spesso le rimesse degli emigrati rappresentano una importante risorsa economica.

In conclusione, chiede al Governo di ritirare l'articolato e in particolare le disposizioni in materia di lavoro degli stranieri, annunciando per la sua parte politica una ferma opposizione basata su proposte emendative che, come emerge dalle audizioni in corso, sono sostenute dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il senatore VITALI ritiene che, nel presentare il disegno di legge in titolo, il Governo, pur cercando di non compromettere l'impostazione generale del testo unico sull'immigrazione, ha dovuto corrispondere alle pressioni esercitate da una parte della maggioranza che durante la campagna elettorale aveva indicato la legge Turco-Napolitano come causa principale della criminalità legata alla immigrazione clandestina. Si introducono norme vessatorie inutili e in contrasto con l'esigenza di favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, che è funzionale a limitare le forme di illegalità. Il risultato finale, quindi, sarà del tutto opposto ai propositi enunciati.

Trova sorprendente e grave che il Governo proponga la revisione di una disciplina così delicata, entrata in vigore solo da tre anni, senza presentare al Parlamento alcun rapporto circa l'attuazione e i risultati da essa ottenuti. Ad esempio, il Governo dovrebbe riferire alla Commissione sul modo in cui intende sviluppare un'azione di raccordo con altri Paesi nell'ottica di sviluppare percorsi formativi per i lavoratori che chiedono di entrare nel nostro Paese e dovrebbe spiegare come intende evitare che i Comuni siano lasciati da soli nell'incombenza di assicurare ai lavoratori stranieri un'adeguata sistemazione alloggiativa.

Osserva poi che la normativa vigente (articolo 4, comma 3), ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, già stabilisce la condizione che lo straniero «dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti ...». Non vi è dunque alcuna necessità di modificare la disciplina attuale, introducendo una nuova forma di contratto di lavoro, come fa l'articolo 5 del disegno di legge n. 795. La trasformazione di una disposizione programmatica in una forma tipizzata di contratto di fatto ostacolerà l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in definitiva, restringerà il canale regolare a vantaggio di quello del lavoro nero e clandestino. L'inevitabile cancellazione delle clausole

introdotte con l'articolo 5 del disegno di legge n. 795, richiesta peraltro in sede di audizione dal presidente della Confcommercio, farà venire meno un elemento fondamentale della proposta legislativa, di cui residueranno soltanto disposizioni secondarie di scarsa utilità.

Si riserva quindi di sviluppare nel prosieguo dell'esame del disegno di legge il tema delle implicazioni della recente riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione sulla disciplina dell'immigrazione, con particolare riguardo alle forme di coordinamento previste dall'articolo 118, comma terzo, nonché le disposizioni del disegno di legge n. 795 in materia di espulsione amministrativa, che appaiono in evidente contrasto con alcune disposizioni costituzionali.

Il presidente PASTORE informa che il documento trasmesso dal Governo è in via di riproduzione e sarà distribuito nella giornata. Suggestisce inoltre di estendere le audizioni in corso alle organizzazioni sociali del volontariato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

58^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi, per la giustizia Jole Santelli, per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora e per l'interno Taormina nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Cassese, Romano, Romano Tassone e la professoressa Torchia.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario SANTELLI fornisce alcuni chiarimenti riguardo alle osservazioni emerse durante l'esame, ricordando che la Camera ha inteso correggere l'impostazione originaria del decreto-legge, preferendo la strada di una integrazione dell'articolo 270-*bis* del codice penale, anziché introdurre un nuovo articolo 270-*ter*, per punire il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Il Governo ha accolto favorevolmente la correzione, anche in ragione della imminente definizione in sede di Unione europea di una formulazione che individui con esattezza il concetto di «terrorismo».

Fa presente inoltre che le disposizioni del decreto-legge sono state scritte ricalcando per analogia quelle rivolte a contrastare la criminalità di stampo mafioso e similare, che a loro volta derivano dalla legislazione antiterrorismo. Pertanto, le perplessità riguardanti la formulazione di alcune disposizioni possono ritenersi senz'altro risolte in considerazione dell'abbondante giurisprudenza che conforta l'interpretazione dei corrispondenti articoli del codice penale. Lo stesso vale per le disposizioni in materia di attività sotto copertura, in ordine alle quali era emersa una osservazione sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 4.

Il presidente PASTORE nota che i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo risolvono solo in parte le osservazioni emerse nell'esame del disegno di legge. Richiama quindi l'attenzione del Governo sulla opportunità di osservare maggiore prudenza in sede di decretazione d'urgenza. L'impostazione originaria del decreto-legge era più equilibrata rispetto al testo risultante dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha inserito disposizioni, in particolare in materia penale, che sarebbe stato più congruo ricondurre alla legislazione ordinaria. Da tale punto di vista, si rischia di porre il Senato, tradizionalmente più attento a rispettare il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, in una situazione di imbarazzo.

Il senatore VILLONE conviene con il Presidente che il provvedimento originario emanato dal Governo, mirato e circoscritto ad aggiungere una fattispecie ben specifica, era più equilibrato rispetto all'impostazione che risulta dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, che ha inteso dare luogo a un sistema normativo sul terrorismo e sull'eversione internazionale impropriamente collocato in un provvedimento d'urgenza.

Il relatore MALAN, ritenendosi soddisfatto dalle spiegazioni fornite dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole osservando che all'articolo 5, per sciogliere l'ambiguità della formulazione del comma 2, andrebbe chiarito che l'espressione «salvo che» va intesa come «sempre che»; riguardo all'articolo 11, poi, per il futuro occorre precisare che i provvedimenti d'urgenza recanti norme penali entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione, al fine di evitare che, a causa dei tempi necessari per la materiale pubblicazione e conseguente conoscibilità del decreto, le previsioni in esso contenute possano avere un'impropria efficacia retroattiva, in violazione di quanto previsto dell'articolo 25 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ dà conto dell'esigenza, molto sentita nel mondo agricolo, di garantire maggiore tempestività d'intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi, derivanti dalla politica agricola comune, sulla quale poggiano le ragioni di necessità e d'urgenza cui corrisponde il provvedimento in titolo. In particolare è evidente la necessità che ha l'Italia, rispetto ad altri Paesi competitori, di superare le annose difficoltà burocratiche che ostacolano gli operatori.

Si sofferma, quindi, sugli articoli del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA-Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione; si provvede inoltre al riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) prevedendo che nel consiglio di amministrazione partecipino due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto-legge emanato dal Governo ha inoltre istituito un Consiglio di rappresentanza con il compito di sorvegliare la regolarità e l'efficienza delle procedure adottate dall'AGEA, ma la Camera è intervenuta con una modifica che solleva qualche perplessità, attribuendo a tale organismo una funzione di natura sindacale che sarebbe opportuno correggere.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento del numero legale, la Commissione approva.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del presidente PASTORE, si conviene di acquisire le considerazioni svolte in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali.

Previo accertamento del numero legale, la Commissione approva un parere favorevole proposto dal relatore Magnalbò.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisivo a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dei professori Cassese, Romano Tassone, Romano e della professoressa Torchia

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, hanno la parola i professori Cassese, Romano Tassone, Torchia e Romano, che svolgono le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine, mettendo a disposizione della Commissione alcuni contributi scritti elaborati da altri studiosi di diritto amministrativo.

Seguono gli interventi, per quesiti e richiesta di chiarimenti, dei senatori BASSANINI, VILLONE, MANZELLA, DENTAMARO, MAGNALBÒ e MANCINO.

Replicano i professori Cassese, Romano Tassone, Torchia e Romano.

Il PRESIDENTE li ringrazia e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI e altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 795, 55 e 770, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 797 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 797 congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 795, 55 e 770 e rinvio)

Il presidente PASTORE, preso atto dell'assegnazione, intervenuta ieri, del disegno di legge n. 797, connesso alle altre iniziative in titolo, ne illustra l'oggetto e dispone che sia esaminato congiuntamente.

La Commissione prende atto.

Prosegue quindi la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore DEL PENNINO ricorda che già durante la discussione della cosiddetta «legge Martelli», egli osservò che la mancanza di misure di contrasto ai comportamenti elusivi, in particolare l'assenza di ipotesi di accompagnamento alla frontiera, avrebbe impedito di rispondere alle esigenze di contrasto dell'immigrazione clandestina. Le successive norme della legge «Turco-Napolitano» non hanno colmato tale lacuna per cui il testo unico sull'immigrazione appare, sotto questo profilo, totalmente inadeguato.

Il disegno di legge n. 795, allargando l'istituto dell'accompagnamento alla frontiera e riducendo i casi di mera intimazione ad abbandonare il territorio nazionale, va nella direzione giusta. Di qui il consenso al provvedimento, che tuttavia può essere migliorato adeguando alcune disposizioni equivoche o contraddittorie, peraltro di valenza politica minore.

Anzitutto, l'articolo 1 del testo unico, che non viene modificato dal disegno di legge in esame, reca disposizioni che meritano di essere rivisitate alla luce delle recenti modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quanto agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro in sede di stipulazione del contratto di soggiorno di lavoro, cioè la garanzia di un'adeguata sistemazione alloggiativa (peraltro già prevista seppure con formula diversa nel vigente articolo 4, comma 5) e l'impegno a sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza, sorgono alcune perplessità, soprattutto con riferimento ai contratti già in corso, il cui contenuto verrebbe delegittimato dalla nuova disciplina.

Si rende necessaria, inoltre, una revisione redazionale degli articoli non coinvolti nella modifica normativa, al fine di rendere omogenee le di-

sposizioni. Ciò vale, ad esempio, per la sostituzione delle competenze del Pretore con quelle del Tribunale a composizione monocratica.

Per quanto concerne il collegamento tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro subordinato, esso non stravolge l'impostazione della disciplina in materia di immigrazione, specie se si considera la legislazione degli altri paesi dell'Unione europea. La distinzione più marcata fra visto a scopi turistici e permesso di soggiorno di lavoro rappresenta al contrario un elemento di chiarezza.

Rispetto alla politica di programmazione dei flussi, infine, è opportuno valutare le ricadute del provvedimento sull'emersione dei rapporti di lavoro, recentemente approvato.

Il senatore MANCINO dà atto al relatore della puntualità con la quale ha svolto il suo compito su un provvedimento la cui complessità e delicatezza è di tutta evidenza, annunciando l'intenzione del proprio Gruppo di contribuire al miglioramento del testo, a condizione che non si determini un irrigidimento della maggioranza.

Il disegno di legge deve farsi carico dell'esigenza di contenere un fenomeno non sempre controllabile. Sebbene sia condivisibile l'esigenza di migliorare il procedimento amministrativo, la mera fissazione di termini troppo brevi o al contrario lunghissimi non consente di affrontare adeguatamente un fenomeno che riguarda tutti i paesi dell'Unione europea e rappresenta in un certo senso il frutto dell'espansione dell'attività produttiva del paese, che spinge gli imprenditori a ricorrere a manodopera straniera.

Le misure dirette a dissuadere l'immigrazione clandestina, contenute nel disegno di legge n. 795, appaiono per lo più astratte. Forti perplessità suscita l'introduzione della nuova forma contrattuale del soggiorno di lavoro, il cui contenuto obbligatorio, cioè la garanzia di un'adeguata sistemazione alloggiativa, o rappresenta un onere a carico del datore di lavoro, che sarebbe disincentivato nell'impiego di manodopera straniera, o implica una previsione di oneri a carico dello Stato orientati alla costruzione di sistemazioni alloggiative. Suscita dubbi anche la previsione di un solo rappresentante delle regioni nel Comitato nazionale per il coordinamento e il monitoraggio, specie se si considera il rilevante contributo che esse possono offrire nella regolarizzazione del fenomeno.

L'immediata esecutività del provvedimento in discussione, poi, potrebbe essere impugnata davanti alla Corte costituzionale: il profilo di costituzionalità di tale norma deve essere tenuto in debita considerazione, anche se è evidente l'esigenza di un intervento fermo di contrasto alla immigrazione irregolare.

Quanto alle disposizioni in materia di ingresso degli sportivi stranieri, auspica che le norme generali non interferiscano nella sfera di autonomia riconosciuta alle federazioni sportive.

Infine suggerisce l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti delle associazioni sociali e del volontariato che si occupano, fra l'altro, della conduzione dei centri di accoglienza: emergerebbe la necessità di un intervento volto ad adeguare queste importanti strutture.

Conclusivamente rileva che l'impianto del disegno di legge n. 795 sottende un atteggiamento di fastidio nei confronti di un fenomeno, l'immigrazione, di cui il sistema produttivo manifesta il bisogno. Il paese non può non farsi carico dell'integrazione complessiva del lavoratore immigrato, al quale deve essere consentito di inserirsi nel processo produttivo con i diritti riconosciuti a tutti gli altri cittadini, soddisfacendo nel contempo i suoi diritti di cittadinanza.

Nella prospettiva di elaborare un testo migliorato, suggerisce l'istituzione di un comitato ristretto.

La senatrice DENTAMARO, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Mancino, si sofferma sugli orientamenti che il suo Gruppo intende osservare nell'esame dell'articolato, che reca disposizioni di rilievo civilistico e costituzionale con effetti notevoli sul presente e sul futuro del sistema produttivo del Paese. Premette dunque la disponibilità a considerare con spirito laico eventuali modifiche migliorative della legislazione vigente.

La sua parte politica ritiene, anzitutto, di confermare un sistema di programmazione e controllo dei flussi migratori basato su principi di realismo e sui dati reali del mercato del lavoro. Da tale punto di vista, commenta criticamente la mancata previsione di una distinzione fra l'immigrazione di lavoratori domestici e di cura rispetto a quella di persone impiegate nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Mancano, inoltre, misure volte a favorire la cooperazione internazionale, e segnatamente le risorse per la predisposizione di percorsi formativi per i lavoratori stranieri e gli aiuti allo sviluppo.

Il contrasto alla clandestinità dovrebbe realizzarsi, a suo avviso, sul piano della concretezza, prendendo atto della situazione che si verifica nel territorio, delle difficoltà finora incontrate e della efficacia degli strumenti.

L'immigrato deve essere considerato una persona umana, rispettandone la dignità e i conseguenti diritti. È riprovevole l'atteggiamento di chi vorrebbe considerare l'immigrato esclusivamente in termini di forza lavoro, salvo disinteressarsene nel momento in cui il rapporto lavorativo venga meno. Non è fuori luogo adottare un criterio di solidarietà soprattutto nei confronti dei paesi di provenienza, per i quali l'emigrazione ha risvolti anche in termini di sviluppo.

È infine necessario garantire il rispetto assoluto della Carta costituzionale, che non consente distinzioni fra cittadini e immigrati, ed evitare l'introduzione di norme che alla fine potrebbero produrre risultati opposti all'intenzione di contrastare la clandestinità.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, quanto all'articolo 3, mentre condivide la fissazione del termine del 31 dicembre per la emanazione del decreto di determinazione dei flussi migratori, considera non giustificato il meccanismo sostitutivo ivi previsto che, contrariamente alla prassi del nostro ordinamento, farebbe riferimento alle quote stabilite

per l'anno precedente solo come limite massimo e non in misura proporzionale.

Condivide le perplessità del senatore Mancino circa l'astrattezza delle disposizioni che legano la concessione del permesso di soggiorno alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Tale meccanismo non tiene conto, ad esempio, delle caratteristiche del rapporto di lavoro domestico o di cura, che stante la rilevanza dell'*intuitus personae* sarebbe ostacolato dalla posizione di vincoli a distanza. Nei fatti si finirebbe per favorire un utilizzo ipocrita del visto per turismo, ponendo le premesse di una vistosa falla nella disciplina, oppure si incentiverebbe la conclusione di contratti precari che successivamente si risolverebbero con un aggravio per l'apparato burocratico, per la collettività e per lo stesso datore di lavoro che dovrebbe sostenere le spese di rientro del lavoratore straniero.

Analoghe considerazioni valgono per la garanzia di una sistemazione alloggiativa idonea. Bisognerebbe intervenire per sciogliere l'ambiguità della disposizione, chiarendo in quali termini il datore di lavoro dovrebbe accollarsi detto onere. Si porrebbero peraltro serie questioni di contrasto con gli articoli 35 e 3 della Costituzione, per la discriminazione nei riguardi del lavoratore italiano.

Anche l'esclusione della possibilità di recuperare i contributi versati da parte del lavoratore straniero che lasci il paese appare vessatoria, mentre risulta inutile, come confermato dai rappresentanti della Confindustria, verificare la disponibilità a coprire il posto di lavoro da parte di cittadini italiani o comunitari. Del tutto inaccettabile è la disposizione che prevede una riserva per gli stranieri di origine italiana.

Particolare attenzione deve osservarsi anche in materia di contrasto dei matrimoni simulati, il cui accertamento non può non essere riservato all'autorità giudiziaria. L'esecutorietà del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, oltre a suscitare perplessità sotto il profilo della costituzionalità, risulta in contraddizione con la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 5, del testo unico che riconosce allo straniero parità di trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Data l'esigenza generale di favorire l'emersione di forme nascoste di lavoro, auspica infine l'adozione di misure volte a regolarizzare in particolare i rapporti di lavoro domestico e di cura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Mantovano e per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO rivolge parole di cordiale benvenuto al sottosegretario Mantovano che interviene in veste istituzionale per la prima volta nella Commissione. Sottopone, quindi, alla Commissione stessa la richiesta di audizione del Procuratore nazionale antimafia avanzatagli dal senatore Massimo Brutti, nella prospettiva della eventuale convocazione di un Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per la tarda mattinata di martedì, dedicato a tale audizione. Precisa che, comunque, i tempi di esame del provvedimento sono molto ristretti e occorre procedere ad una programmazione che tenga anche conto di possibili esigenze di modifica del testo.

Sulla richiesta di audizione si apre, quindi, un dibattito nel quale intervengono il relatore Luigi BOBBIO – il quale ritiene problematica l'esistenza di una sovrapposizione fra le competenze che fanno capo al Procuratore nazionale antimafia e la specifica materia del provvedimento in titolo - il senatore CENTARO – che, pur non essendo contrario all'audizione in questione, fa tuttavia rilevare che, nella prospettiva di acquisizione di elementi informativi utili, occorrerebbe allora audire anche i servizi di sicurezza e comunque richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di rispettare i pressanti tempi imposti dalla calendarizza-

zione del provvedimento, che va affrontato in maniera molto approfondita – e ZICCONI – che pone un problema di metodo, sottolineando che eventuali richieste di audizione dovrebbero essere formulate a partire da esigenze di approfondimento provenienti dall'interno della Commissione.

I senatori ZANCAN, CALVI e MARITATI mettono in rilievo l'opportunità della prospettata audizione nella convinzione che essa risulterà di sicuro interesse nella prospettiva dell'approfondimento della materia in esame, approfondimento da tutti ritenuto necessario.

Dopo ripetuti interventi del presidente Antonino CARUSO che mette in rilievo – in particolare – che la richiesta di audizione del Procuratore nazionale antimafia gli è stata personalmente avanzata dal senatore Massimo Brutti per le vie brevi e sottolinea che non gli appare prudente escludere in modo aprioristico l'utilità dell'apporto del dottor Vigna, viene messa in votazione la proposta di audizione che – constatata la presenza del numero legale – risulta approvata all'unanimità dalla Commissione.

Il relatore Luigi BOBBIO passa quindi a riferire sul provvedimento in titolo osservando che lo stesso viene obiettivamente a colmare una lacuna ordinamentale per quanto attiene alla lotta contro il terrorismo internazionale. In tale prospettiva l'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 270-bis del codice penale in una nuova formulazione che permette di perseguire fenomeno in questione, definendosi come tale la finalità di terrorismo che rivolge gli atti di violenza contro uno stato estero, una istituzione o un organismo internazionale. Inoltre, più in generale, il decreto-legge di cui si propone la conversione – che sotto questo profilo riveste più che mai i requisiti costituzionali della necessità ed urgenza – permette di utilizzare anche per il contrasto di questo drammatico fenomeno gli strumenti apprestati dall'ordinamento nazionale, soprattutto per il contrasto della criminalità organizzata, cui fino ad oggi non era possibile ricorrere. Sempre avuto riguardo all'articolo 1, occorre tuttavia segnalare che la formulazione dell'articolo 270-bis concretizza un elemento di particolare asistematicità per quanto attiene la configurazione degli elementi strutturali del reato associativo ivi descritto. Mentre, infatti, nell'impianto generale del codice penale il requisito di base sul quale costruire l'elemento personale dei reati associativi è rappresentato dalla presenza di almeno di tre o più persone, secondo quanto previsto dagli articoli 416 e 416-bis - principio ribadito nella legislazione speciale dall'articolo 74 del DPR n.309 del 1990 – nel testo che si propone per il primo capoverso del nuovo articolo 270-bis tale requisito non ricorre. Al riguardo, il relatore segnala come esista giurisprudenza – anche se risalente – che, prendendo spunto dalla precedente formulazione dell'articolo 270-bis del codice penale, che sul punto non è, però, modificata, non ritiene indispensabile il numero minimo di tre persone ai fini della sussistenza del reato. In conseguenza di tale delicato aspetto, qualora vi fossero le condizioni per procedere ad alcune modifiche, il relatore dà

conto di una eventuale proposta di riformulazione del comma 1 del nuovo articolo 270-*bis*. Dopo aver segnalato l'esigenza di sopprimere nella rubrica del nuovo articolo 270-*bis* l'espressione «anche internazionale» in quanto pleonastica, il relatore prosegue poi rilevando che nel comma 3 dell'articolo 270-*bis* in questione le parole «ai fini della legge penale» potrebbero sul piano interpretativo creare equivoci e legittimare anche un'interpretazione che limitasse la portata della previsione all'ambito del solo diritto penale sostanziale. Sarebbe quindi opportuno sopprimere tale espressione, così come apparirebbe utile inserire nello stesso comma 3 una previsione espressa che subordini l'estensione dell'incriminazione alle condotte poste in essere in danno di Stati esteri o istituzioni internazionali alla circostanza che l'associazione abbia operato in tutto o in parte nel territorio dello Stato. Un simile intervento correttivo dovrebbe essere accompagnato dalla soppressione della modifica apportata all'articolo 7 del codice penale del successivo comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge. Il relatore prospetta, quindi, l'esigenza di introdurre la confisca obbligatoria nel nuovo articolo 270-*bis* sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 416-*bis*, comma 7, del codice penale. Rinviene, inoltre, l'esigenza di coordinamento fra l'articolo 270-*ter* del codice penale, come introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento – relativo all'assistenza agli associati – e gli articoli 307 e 418 dello stesso codice, sia per i profili riguardanti l'entità della pena comminata, sia per la formulazione dell'aggravante concernente i casi in cui l'assistenza è prestata continuativamente.

Passando all'articolo 3 il relatore esprime condivisione rispetto al testo proposto che, in sostanza, estende ai procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*ter* del codice penale nonché ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , n. 4 del codice di procedura penale, le disposizioni in materia di intercettazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 e, a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo, le disposizioni in materia di perquisizioni per blocchi di edifici di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legge n.306 del 1992.

L'articolo 4 disciplina la materia delle attività sotto copertura e, rispetto alla sua formulazione, sembra opportuno richiamare l'attenzione su alcuni possibili interventi correttivi. In primo luogo al comma 1, dopo le parole «terrorismo internazionale» andrebbero per ragioni di coordinamento inserite le altre «o di eversione dell'ordine democratico», mentre la successiva elencazione andrebbe integrata anche con il riferimento agli stupefacenti nonché, in generale, a qualsiasi altro strumento. L'avverbio «indirettamente» andrebbe sostituito, ai fini di maggior chiarezza, con le parole «tramite terzi» oppure, con le parole, «per interposta persona». Per quanto riguarda l'attività di acquisizione delle prove da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che agisce sotto copertura sarebbe altresì opportuno precisare che la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che operano sotto copertura riguarda anche l'utilizzazione di denaro, armi, documenti o beni relativi al reato: in tal senso dopo la parola «occultano» sarebbe necessario inserire la parola «utilizzano». Al comma 2 del mede-

simo articolo 4 bisognerebbe inserire dopo le parole «possono utilizzare» le altre «documenti, identità o», al fine di un miglioramento dell'impianto sistematico del, pur condivisibile, testo dell'articolo.

In merito all'articolo 5 gli appare necessario modificare la rubrica per evitare di indurre in equivoco l'interprete e la proposta riformulazione potrebbe essere la seguente: «intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni». Perplessità suscita, poi, la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 226 – come introdotto dal comma 1 dell'articolo 5 – laddove prevede che il procuratore della Repubblica autorizzi l'intercettazione «ove ritenga fondati i sospetti che giustificano l'attività di prevenzione». La previsione richiamata e, in particolare, l'impiego del termine «sospetti» appare impropria e fuorviante. Sarebbe pertanto, a suo avviso, opportuno modificarla riprendendo sostanzialmente la formulazione contenuta nelle disposizioni del vecchio codice di procedura penale alle quali faceva rinvio l'articolo 226 delle norme di attuazione nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in titolo. Più precisamente il primo periodo del comma 2 potrebbe esser sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica, quando la ritenga necessaria per le indagini relative ai delitti di cui al comma 1, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di venti giorni ove permangano i presupposti di legge.».

Con riferimento poi al comma 3-ter dell'articolo 5 il relatore prospetta alcune possibili modifiche, suggerendo in particolare che vengano soppresse le parole «qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine», che vengano inserite prima delle parole «è punito» le parole «salvo che il fatto costituisca più grave reato», e che infine venga prevista la pena della reclusione fino ad un massimo di sei anni in considerazione dell'indubbia gravità della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice.

Per quel che concerne l'articolo 9 osserva come le previsioni introdotte dalla Camera dei deputati appaiano non pertinenti rispetto all'oggetto del decreto-legge e come nel merito sarebbe stato necessario potere avere a disposizione tempi più ampi per una valutazione approfondita di queste disposizioni, delle quali peraltro la più problematica sembra soprattutto quella contenuta nel comma 2-ter dell'articolo 9. A questo proposito, ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di un emendamento soppressivo dell'abrogazione dell'articolo 65 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in quanto l'eliminazione della disposizione oggi vigente potrebbe creare problemi non trascurabili al funzionamento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda, da ultimo, l'articolo 10-bis del decreto-legge, il relatore osserva, sotto il profilo strettamente tecnico, come l'uso del termine «competenza» sia improprio e asistemico se riferito all'ufficio del pubblico ministero e, inoltre, che la disposizione non consente di identificare con certezza qual è la tipologia di reati ai quali essa si applica. Prospetta, al riguardo, come eventuale soluzione la possibilità di modificarla in modo da chiarire che le funzioni di pubblico ministero sono attri-

buite agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente in tutti i casi in cui si procede per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Va altresì sottolineato che la previsione in esame non innova la normativa vigente per ciò che attiene all'individuazione degli uffici cui sono attribuite le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, mentre a questo proposito sembrerebbe opportuno utilizzare una soluzione analoga a quella già adottata con il vigente comma 1-*bis* dell'articolo 328 del codice di procedura penale. La disposizione andrebbe inoltre, per esigenze di carattere sistematico, inserita nel codice di procedura penale e andrebbero valutati gli eventuali problemi di coordinamento con il disposto dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione dello stesso codice. Manca infine una disposizione specifica di carattere transitorio che invece, a suo avviso, dovrebbe ritenersi indispensabile.

Su proposta del senatore CENTARO, la Commissione conviene di fissare alle ore 19 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno legge di conversione del decreto legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***AFFARE ASSEGNATO****Indicazioni risultanti dalla 56^a Assemblea generale delle Nazioni Unite**

(Esame e rinvio)

Il relatore FRAU ricorda come si sia svolta, dal 10 al 16 novembre, la settimana di dibattito generale (cosiddetta «settimana ministeriale») presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui i Capi di Stato, di Governo e i Ministri degli esteri degli Stati membri espongono le linee generali di politica estera. Secondo una positiva tradizione propria del nostro Paese, a tale evento ha partecipato una delegazione parlamentare, composta da esponenti della Commissione affari esteri del Senato senatori De Zulueta, Frau, Pianetta e della Commissione affari esteri della Camera dei deputati, gli onorevoli Loiero, Michelini e Selva, in qualità di osservatori.

La delegazione ha seguito i lavori dell'Assemblea generale nonché alcune sedute in formato pubblico del Consiglio di sicurezza, in un momento di serrata evoluzione sullo scacchiere internazionale – tanto più per il susseguirsi di notizie sul fronte militare in Afghanistan – tale da assumere un immediato significato politico.

In questo contesto, l'intervento del Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan in avvio di dibattito generale è stato tutto teso a non circoscrivere l'impegno della comunità internazionale al pur saliente profilo della lotta al terrorismo, con sottolineatura di tutto lo spettro di azioni e temi contenuto nella «Dichiarazione del Millennio» dello scorso anno. In sede di commento, può rilevarsi come si sia potuto percepire, per questo

riguardo, una ripresa di iniziativa politica da parte delle Nazioni Unite, dopo anni in cui essa si era per contro affievolita.

L'intervento presso l'Assemblea generale del presidente statunitense Bush ha dato maggior evidenza al tema della lotta al terrorismo, peraltro unito al richiamo dell'esigenza di aiutare i Paesi più deboli. Ne è emersa una adesione da parte degli Stati Uniti al ruolo dell'ONU, superando precedenti posizioni di polemica silenziosa. Altresì l'intervento del Ministro degli affari esteri italiano Ruggiero si è soffermato sulla lotta al terrorismo, richiamando al contempo, peraltro, anche la questione palestinese, la cooperazione internazionale, il *peace-keeping*. Su quest'ultimo versante, l'impegno dell'Italia è ormai da molti anni particolarmente significativo, anche se non sempre ve ne è stato, nel contesto dell'ONU, un adeguato riconoscimento.

Altro intervento in Assemblea generale cui la delegazione parlamentare ha potuto assistere – a un giorno dalla presa di Kabul da parte delle forze dell'Alleanza del Nord – è quello del rappresentante presso le Nazioni Unite dell'Afghanistan, il quale ha assicurato che gli accadimenti sul terreno militare non sono destinati a incidere sugli accordi presi tra le formazioni afgane, volti a garantire un ruolo di tutti, compreso il re Zahir Shah, nel futuro. Di particolare rilievo è emerso il problema dello sminamento, che condiziona in modo drammatico la possibilità di ripresa di quel Paese.

Evento distinto e parallelo sono state le riunioni del Consiglio di sicurezza, rispettivamente sul terrorismo (conclusasi con una risoluzione che ribadisce il ruolo dell'ONU ed integra la precedente risoluzione n. 1373 del 28 settembre) e sul futuro dell'Afghanistan. Nella riunione a quest'ultimo tema dedicata, il rappresentante speciale per l'Afghanistan Brahimi ha delineato, in una densa relazione, i diversi passaggi per la creazione di un governo libero, sovrano e legittimo. A tal fine sono previsti: un incontro, promosso dalle Nazioni Unite, che coinvolga tutte le parti per stabilire il quadro politico generale (ed è, questo, il Vertice di Bonn attualmente in corso); l'indizione di un Consiglio provvisorio che comprenda i rappresentanti di tutti i gruppi afgani e tracci la struttura del programma di un governo provvisorio; una successiva *loya-Jirga* (grande assemblea) che approvi il programma politico e le proposte in tema di sicurezza del governo provvisorio, inoltre organizzando l'inizio di una fase costituente; una nuova *loya-Jirga* infine che approvi una nuova Costituzione e proceda alla creazione di un nuovo governo. Ancora nella relazione Brahimi è trattato il tema della presenza militare di garanzia della sicurezza, per il quale è esclusa una partecipazione di forze militari ONU, con ciò palesandosi un profilo di debolezza proprio di quell'organizzazione in ordine al *peace-keeping*.

Nella medesima riunione del 13 novembre del Consiglio di sicurezza sul futuro dell'Afghanistan, è intervenuto il Ministro italiano Ruggiero, ricordando come gli obiettivi militari debbano essere mirati alla distruzione della rete terroristica così come dei suoi protettori. La non meno fondamentale esigenza di intervento umanitario ha già ricevuto da parte italiana

una prima sollecita risposta, con lo stanziamento di più di trenta milioni di dollari, fermo restando l'impegno dell'Italia nella costruzione della pace e nell'avvio dello sviluppo del Paese.

Il relatore si sofferma indi sugli incontri avuti dalla delegazione con alti dirigenti ONU. Di particolare interesse, tra gli altri, i colloqui avuti: con la Vice-coordinatrice per l'assistenza delle emergenze umanitarie Mac Askie, che ha fornito indicazioni puntuali circa l'emergenza umanitaria in Afghanistan e l'entità dell'azione ONU volta a fronteggiarla; con il Segretario per gli affari politici Türk, che si è soffermato sull'azione militare in corso in Afghanistan nonché sulle prospettive di costituzione di una forza multinazionale per assicurare la sicurezza e la pace, della quale potrebbero far parte Paesi quali Turchia, Indonesia, Marocco, pur se allo stato nulla può dirsi ancora definito; con l'amministratore dello *United Nations Development Programme* (UNDP) Malloch Brown, il quale ha richiamato l'attenzione sul problema delle risorse e sulla situazione drammatica in cui versa l'Africa, ove a fianco di alcuni Paesi che sembrano avviati in una positiva evoluzione come Uganda e Mozambico ne esistono altri afflitti da grave crisi; con il Sottosegretario generale presso il gabinetto del Segretario generale Doyle, il quale ha mandato per seguire l'attuazione alla «Dichiarazione del Millennio; con il Segretario generale aggiunto per le operazioni di pace Guehenno, che ha preso in esame analiticamente alcune aree di crisi nel continente africano in cui si svolge l'azione di *peace-keeping* delle Nazioni Unite. Per questo riguardo vi è da ricordare come l'Italia partecipi alle pertinenti missioni di pace ONU con 309 unità ed eroghi circa 132 milioni di dollari annui (cui si aggiungono i circa 500 milioni di dollari annui per il *peace-keeping* non ONU).

Il relatore ricorda come numerosi altri temi siano stati all'attenzione della delegazione parlamentare, fra i quali fa menzione in particolare della riforma del Consiglio di sicurezza e della definizione di terrorismo, ai fini dell'approntamento della Convenzione internazionale globale contro il terrorismo. Tale problema definitorio è ad oggi non sciolto, per le diverse interpretazioni circa l'esclusione o meno dall'applicazione della futura Convenzione contro il terrorismo delle azioni condotte a fini di liberazione del territorio da occupazione straniera. Ancora, da menzionare è il drammatico tema del coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati, che raggiunge oramai un'estensione sconvolgente – su cui puntuale ragguaglio è stato fornito dal Rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU per i fanciulli coinvolti nei conflitti armati, Otunnu –, così come l'importanza che assumono due appuntamenti previsti nel 2002: la Conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo in marzo e il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg – detto «Rio più Dieci», – in settembre.

Il relatore si riserva di trasmettere alla Commissione una relazione scritta, a fini di più dettagliata disamina dei profili sopra tratteggiati. Conclude esprimendo vivo apprezzamento nei confronti della Rappresentanza italiana permanente presso le Nazioni Unite, per la sollecita, qualificata assistenza prestata alla delegazione parlamentare. Un plauso va altresì al

Servizio Studi, per l'ampia documentazione messa a disposizione della Commissione.

Il senatore PIANETTA svolge un caloroso ringraziamento alla Rappresentanza italiana permanente presso le Nazioni Unite, per l'organizzazione degli incontri, tutti di particolare interesse, e per l'assistenza prestata, in un'opera che ha coinvolto l'Ambasciatore e tutti i suoi collaboratori. Nel corso della «Settimana ministeriale», si è potuta constatare un'ampia convergenza degli attori della politica internazionale, senza che le emergenze in atto offuscassero il tema centrale dell'attuazione della «Dichiarazione del Millennio», per la quale assumono forte significato iniziative quali il Partenariato per lo sviluppo in Africa, e temi quali lo sviluppo sostenibile. Su altro profilo, la riforma del Consiglio di Sicurezza, si registra di contro una fase interlocutoria. Per questo riguardo, tra gli elementi da sviluppare figura il ruolo che potrebbe essere attribuito nel Consiglio all'Unione europea.

Altro tema su cui si è soffermata l'attenzione della delegazione è quello del *peace-keeping*, che si configura oggi alla stregua di un *business*, nel senso di un campo di azione di cui si prevede una forte espansione. L'accresciuto impegno dell'ONU su tale versante non è peraltro accompagnato da una adeguata presenza di italiani presso gli organi ONU preposti. Così come deve sostenersi lo sviluppo di istituzioni in grado di formare i giovani che vogliano rivolgersi a tale ambito di attività. In ordine al mantenimento della pace, non è poi da dimenticarsi la prova, invero non positiva, fornita dall'ONU in alcune aree di crisi quali la Bosnia, anche a cagione di una catena di comando evanescente.

Tra i molti incontri – egli prosegue – vi è da ricordare quello con il Vice Segretario Generale dell'ONU Louise Fréchette, che ha reso una illustrazione particolarmente ampia sui passaggi successivi al G8 di Genova, specie per quanto riguarda l'attuazione dell'iniziativa per l'Africa e del Fondo per la lotta contro l'AIDS, per il quale si prevede di completare le procedure amministrative entro la fine dell'anno. La personalità canadese ha altresì ricordato l'importanza delle Conferenze di Monterrey e di Johannesburg, dalle quali dovranno conseguire nuovi impegni dei Paesi donatori, in ordine alla contribuzione per il sostegno dello sviluppo dei Paesi più sfavoriti. Nel complesso, l'ONU si trova ad ogni modo in condizioni migliori rispetto ad alcuni anni fa, anche per una minore gravità del problema dei finanziamenti. Ancora il Vice Segretario Generale ha fornito indicazioni circa l'impegno dell'ONU in materia di diritti umani, avente irrinunciabile rilievo ed intersecante altro più specifico profilo, quello del coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati (su cui la delegazione parlamentare si è soffermata con l'incontro con il Rappresentante speciale Otonnu, dal quale ha ricevuto la sollecitazione a una rapida ratifica del Protocollo aggiuntivo di tutela per i fanciulli nei conflitti armati nonché a intraprendere un forte impegno di sensibilizzazione della opinione pubblica.

Conclude rilevando come numerosi altri temi – dall’Afghanistan alla situazione nell’area dei Grandi Laghi, dall’Iraq all’Etiopia ed Eritrea – siano stati oggetto di approfondimento serrato nel corso della missione. La Commissione avrà sicuramente modo, in altro momento, di sviluppare queste importanti problematiche.

Il Presidente, dopo aver fatto presente come la senatrice de Zulueta, terzo componente della delegazione della Commissione in missione presso l’ONU, sia impossibilitata a partecipare alla presente seduta, rinvia il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle risultanze della IV Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Doha, 8-13 novembre 2001)

Il PRESIDENTE comunica che alla IV Conferenza ministeriale dell’OMC ha preso parte una delegazione di parlamentari, in qualità di osservatori. Rappresentante della Commissione in tale delegazione è stato il senatore Danieli, al quale cede la parola perché illustri i contenuti e gli esiti di quella Conferenza.

Il senatore DANIELI rammenta come la IV Conferenza ministeriale fosse sede di definizione dell’agenda per l’avvio di un nuovo ciclo di negoziati, dopo l’insuccesso registratosi nella Conferenza di Seattle due anni or sono. A tale compito si è accinta un’Organizzazione che è il punto d’arrivo di un lungo percorso, a partire da quando fu istituito il GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) nel 1947, passando attraverso il cosiddetto *Uruguay round* protrattosi per ben otto anni sino al 1994 in cui fu decisa l’istituzione, appunto, dell’Organizzazione mondiale del commercio. In occasione del Vertice di Doha, che ha interessato centoquarantaquattro Paesi rispetto agli otto partecipi della prima iniziativa nell’immediato secondo dopoguerra, e con l’ingresso di Taiwan e della Cina, con il suo mercato di 1 miliardo e 300 milioni di persone, l’Organizzazione conosce un nuovo, importantissimo punto di svolta.

La Conferenza, alla quale ha preso parte una delegazione di parlamentari in qualità di osservatori, è stata teatro di un negoziato di grande complessità, sempre sul filo della rottura. Ne è emerso, alla fine, un risultato positivo, con l’approvazione di tre documenti, recante il primo una Dichiarazione ministeriale che definisce l’agenda dei negoziati da condurre – con conclusione prevista per il 1° gennaio 2005 – gli altri attinendo a profili di attuazione nonché relativi ai farmaci salvavita.

Illustra indi il contenuto della Dichiarazione, evidenziando come a fronte di talune aperture sul cosiddetto principio di precauzione, in materia di sicurezza alimentare, vi siano state di contro posizioni propugnate dall’Unione europea invece nettamente sconfessate, quali gli *standard* lavorativi e la loro correlazione con il commercio internazionale, materia questa

ove non si è andati oltre una generica affermazione degli impegni assunti alla Conferenza di Singapore del 1997, in tal modo assecondando orientamenti espressi dai Paesi in via di sviluppo soprattutto India e Pakistan. Per quanto riguarda l'agricoltura, particolarmente controversa è stata la questione dei sussidi all'esportazione, sulla quale si è registrata una posizione intransigente della Francia, per superare la quale si è giunti a una mediazione in qualche misura sibillina, che in sostanza rinvia una deliberazione e non precostituisce soluzioni future. È comunque per l'Italia un successo il fatto che si sia preso atto della multifunzionalità dell'agricoltura, ossia la rilevanza di suoi profili non commerciali, quali l'assetto del territorio o il contesto sociale.

Su investimenti e concorrenza – egli prosegue – vi è stato il rinvio al 2002 della decisione circa le modalità del negoziato, laddove sono previsti negoziati futuri sull'*anti-dumping*. In ordine all'anticipazione del termine (sollecitata in particolare dall'India) per l'applicazione delle disposizioni in materia di *export* specifiche per Paesi in via di sviluppo, vi è stata l'opposizione degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Per contro, sui farmaci salvavita vi è stata alla fine un'intesa tra posizioni in partenza assai diverse, talché si prevede ora che i Paesi in via di sviluppo possano avere più facilmente accesso a tali medicinali senza dover sostenere l'onere di diritti di brevetto, in caso di emergenza sanitaria.

Le intese sopra sunteggiate sono state conseguite in un clima dominato dall'esigenza di giungere comunque a una conclusione e di non ripetere, specie alla luce dello scenario internazionale conseguente agli attentati terroristici dell'11 settembre, il fallimento che vi fu a Seattle. In estrema sintesi può dirsi, come rilevato sulle colonne di un prestigioso quotidiano americano, che tutti hanno dato qualcosa, tutti hanno ottenuto qualcosa. Si attaglia tale affermazione anche all'Italia, ad esempio per l'agricoltura, ove sulla tutela dei prodotti di qualità tipici vi è stato al contempo una presa d'atto, positiva, ma anche un rinvio; o ancora sulla multifunzionalità, su cui si sono registrate conclusioni tutto sommato generiche. Rimane ad ogni modo da valutarsi positivamente l'esito della Conferenza, nell'arco della quale si è svolta anche un'assemblea dei parlamentari presenti come membri di delegazioni di osservatori, organizzata dal Parlamento europeo e dall'Unione interparlamentare. In quella sede è stato approvato un documento volto a sviluppare una struttura parlamentare dell'Organizzazione mondiale del commercio o uno stretto raccordo di quell'Organizzazione con una struttura parlamentare: tuttavia tale formulazione non è stata poi accettata nella Dichiarazione ministeriale, resa al termine della Conferenza.

La delegazione italiana ha comunque espresso soddisfazione per le soluzioni emerse dalla Conferenza, registrando taluni significativi progressi quali l'ingresso nell'Organizzazione di Cina e Taiwan, una maggiore liberalizzazione del commercio, una più agevole disponibilità di farmaci salvavita, a fronte dei quali non va però sottaciuta l'esistenza di esiti non positivi, su profili quali la multifunzionalità, gli *standard* lavorativi, un più stretto rapporto con le istanze parlamentari.

Il PRESIDENTE pone l'interrogativo se la Conferenza abbia considerato gli *standard* lavorativi, invero inaccettabili, presenti in alcuni Paesi dell'Estremo oriente.

Il senatore DANIELI ricorda che in tale materia vi sono molteplici ricerche dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrate da una documentazione di denuncia estesissima. Stati Uniti e Europa hanno cercato, nel corso della Conferenza, di promuovere una progressiva convergenza dei Paesi in via di sviluppo su *standard* analoghi a quelli affermatosi in occidente, ma hanno dovuto registrare una battuta d'arresto di fronte allo schieramento compatto dei Paesi in via di sviluppo, i quali hanno posto obiezioni non già in linea di principio ma circa la concreta realizzabilità di quegli *standard*, in difetto della attribuzione di adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo sociale nei Paesi più poveri.

Il senatore FRAU rileva come la Conferenza di Doha abbia evidenziato un conflitto che alberga in seno alla stessa Organizzazione mondiale del commercio, là dove essa è chiamata a discutere della liberalizzazione del commercio con in Paesi in via di sviluppo. Essi infatti si trovano ad essere penalizzati in conseguenza delle persistenti misure di stampo protezionistico adottate dai Paesi più ricchi per tutelare i propri produttori dalla concorrenza delle esportazioni, specie agricole, provenienti dai Paesi in via di sviluppo (PVS). Tale situazione pone l'esigenza di un approfondimento, su una tematica vitale e con una forte valenza politica, su cui occorre giungere a una compiuta elaborazione di indicazioni al Governo.

Il presidente PROVERA ringrazia il senatore Danieli e tutti i senatori che sono intervenuti nell'odierno dibattito per l'interessante contributo di conoscenza e di riflessione, che sarà certamente molto utile per l'ulteriore attività della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(365-B) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatto ad Helsinki il 17 marzo 1992*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il Presidente PROVERA, dando conto della modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge così come approvato dal Senato in prima lettura, volta a far sì che l'autorizzazione di spesa abbia decorrenza dall'anno 2002 anziché dal 2001. Avverte inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta all'approvazione del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare, e poiché né il relatore né il Sottosegretario intendono intervenire, si passa alla votazione. La Commissione,

dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, conferisce al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera.

(368) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione.

Il relatore FORLANI si riserva di valutare l'opportunità di un emendamento in Assemblea, volto a far sì che le autorizzazioni di spesa decorrano dal 2002.

Il senatore MARTONE dichiara di astenersi e si riserva di presentare in Assemblea un ordine del giorno, diretto a formulare indirizzi in merito alle questioni problematiche evidenziate nel suo intervento di ieri.

La Commissione conferisce quindi al senatore FORLANI, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

19^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***indi del Vice Presidente***PALOMBO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Bosi, e per il lavoro e le politiche sociali, Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che la visita congiunta con la Commissione Difesa della Camera dei deputati in Kosovo, deliberata nella scorsa seduta e prevista per i giorni 17 e 18 dicembre, non potrà avere luogo giacché la calendarizzazione dei lavori dell'Aula impegnerà i deputati nelle votazioni sui documenti finanziari e contabili per l'anno 2002. La visita da parte della delegazione della Commissione Difesa della Camera dei deputati si terrà pertanto in altra data, mentre da parte di questa Commissione la missione potrebbe aver luogo ai primi di gennaio del prossimo anno.

Propone quindi, in alternativa, di deliberare per le stesse date (17 e 18 dicembre) una visita in Bosnia-Erzegovina presso il contingente italiano ivi impegnato, ed in particolare presso il Comando del 7° reggimento alpini della Brigata Julia ed il Comando del reparto dell'Arma dei Carabinieri (MSU- *Multinational Specialize Unit*).

Conviene la Commissione.

Il senatore NIEDDU propone l'effettuazione di una visita, in data da fissarsi nel mese di gennaio, alla base militare di Macomer e al poligono

di tiro di Perdasdefogu, entrambe ubicate in Sardegna e a reparti della brigata Sassari.

Conviene parimenti la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERUZZOTTI ricorda che nella seduta del 12 settembre scorso si era proceduto ad un differimento di un paio di mesi dell'inizio dell'esame del disegno di legge n. 452, avente ad oggetto il riordinamento della Sanità militare, al fine di effettuare una discussione congiunta con il provvedimento d'iniziativa governativa del quale era stata annunciata l'imminente presentazione da parte del rappresentante del Governo. Di conseguenza esprime un vivo sollecito, affinché tale provvedimento venga presentato in Senato, al fine di iniziare in tempi rapidi un esame congiunto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOSI risponde, anche a nome del ministro della Salute, congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00176 e 3-00177 del senatore Bucciero in quanto attinenti ad analogo argomento.

Riepiloga il sistema di profilassi predisposto per i militari italiani impegnati nelle missioni all'estero. In particolare la profilassi per la Bosnia, stabilita nel 1995, prevedeva un richiamo per il tetano, la difterite, l'antipolio e vaccinazioni contro l'epatite A e B, il tifo e la meningite. Il vaccino per l'encefalite, inizialmente raccomandato per la stagione calda, non fu poi effettuato perché non ritenuto tassativo. Nel 1997 per la missione Alba fu adottato lo stesso protocollo, integrato con il vaccino contro il morbillo per soggetti fino a 30 anni. Precisa poi che attualmente tutti i militari impiegati nel teatro balcanico sono sottoposti alle vaccinazioni previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 1997 che prevede: un modulo «A», a cui sono sottoposti tutti i militari all'atto dell'incorporamento (comprende l'antitetanica, l'antidifterica, l'antitifoidea, l'antimeningococcica, l'antimorbillo/rosolia/parotite); un modulo «B» in aggiunta a quello «A», per il solo personale non di leva (antiepatite A e B); un modulo «C», specifico per l'impiego all'estero, che in base allo stato vaccinale dei singoli soggetti prescrive anche quelle contro la poliomielite, il tifo adominale e la febbre gialla.

Tale profilassi è stata sottoposta al vaglio del Consiglio superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole indicando la necessità di aggiungere anche la vaccinazione contro l'«encefalite giapponese», in caso di impiego in zone in cui sia presente il rischio di tale patologia. Non risulta corretto definire tali cicli di vaccinazioni un *cocktail* di vaccini, non solo

perché quelli somministrati ai militari sono numericamente di gran lunga inferiori alle quantità indicate dall'interrogante, ma soprattutto perché il personale impiegato in missioni all'estero, in linea di massima, è stato sottoposto al maggior numero delle vaccinazioni previste in età pediatrica o al momento dell'incorporamento per cui, quasi sempre, è sufficiente praticare una sola dose di richiamo in concomitanza con l'impiego all'estero. Inoltre, tali somministrazioni sono effettuate in un arco temporale non inferiore a trenta giorni.

Tenuto conto che il ministero della Salute aveva diramato schedule di somministrazione più accelerate, ritenendole pienamente sicure, è evidente che la Sanità militare opera entro un margine di ragionevole precauzione e cautela. Il ministero della Salute, inoltre, ritiene priva di qualsiasi fondamento scientifico l'affermazione secondo la quale la somministrazione contemporanea di più vaccini potrebbe sovraccaricare il sistema immunitario, rendendo così l'organismo del vaccinato maggiormente suscettibile all'attacco di agenti patogeni all'azione di fattori di rischio chimico e/o fisico. Peraltro, i vaccini moderni sono estremamente tollerabili e rimangono i mezzi di medicina preventiva più efficaci, sicuri ed economici per controllare le malattie infettive e prevenire i loro effetti invalidanti.

Inoltre, la somministrazione anche contemporanea di più vaccini non è stata mai messa in relazione con un aumentato rischio di reazioni indesiderate ad insorgenza immediata o di eventi avversi a distanza di tempo, né con l'insorgenza di neoplasie causate da un possibile sovraccarico del sistema immunitario e conseguente immunodepressione. Se ciò è vero per i lattanti che, vaccinati secondo i calendari di vaccinazione raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità e seguiti nella maggior parte dei Paesi del mondo, possono ricevere nei primi mesi di vita fino a sei-otto antigeni in una sola seduta vaccinale, è a maggior ragione vero per i soggetti adulti. Altresì ricorda che è stata esclusa da tempo la possibilità che i vaccini abbiano potuto avere un ruolo nello sviluppo delle patologie denominate come «sindrome del Golfo».

Nessuna preclusione viene esercitata nei confronti di ricercatori estranei al contesto militare o del ministero della Salute. Ne è chiara dimostrazione il fatto che per le indagini epidemiologiche riferite all'uranio impoverito l'incarico di svolgere approfondite ricerche è stato affidato al Prof. Mandelli, ematologo di chiara fama sia in campo nazionale che internazionale. Tuttavia, nel caso specifico, non appare necessario che sia istituita una Commissione di esperti che valuti gli effetti delle vaccinazioni poiché la schedula era stata approvata dal massimo organismo sanitario nazionale. Peraltro, in ambito militare opera un sistema di monitoraggio costante delle eventuali reazioni avverse a vaccini e i dati disponibili non documentano alcun motivo di preoccupazione sia in merito alle vaccinazioni routinarie, sia per quelle praticate ai militari destinati all'impiego fuori area.

Con riferimento allo specifico quesito volto a conoscere gli esiti delle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Milano, il ministero della Giustizia ha reso noto che alla procura non risulta sia stata presentata al-

cuna denuncia in relazione al versamento della somma di seicento milioni al ministro della Sanità dell'epoca da parte della società *Smith Kline Beecham*. Risulta invece che, dagli interrogatori resi da alcuni indagati, emerse che la predetta società, attraverso alcuni rappresentanti, aveva effettuato versamenti per la somma citata a favore del ministro *pro-tempore* Francesco De Lorenzo, circostanza d'altra parte ammessa dallo stesso nel corso dell'interrogatorio del 15 novembre 1993 reso al pubblico ministero della procura della Repubblica di Napoli e della procura della Repubblica di Milano. Pertanto, la parte relativa alla vicenda processuale del ministero della Sanità dell'epoca fu stralciata e trasmessa per competenza alla procura della Repubblica di Napoli.

Quest'ultima ha esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti del medesimo e di altri soggetti, in ordine ai reati di corruzione e violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti che, secondo quanto riferito all'epoca da uno degli indagati, erano relativi alla consegna di somme di denaro finalizzate anche all'approvazione di provvedimenti ministeriali relativi al vaccino anti-epatite, prodotto dalla *Smith Kline and Frenc Beecham*.

In ordine a tali reati il tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 8 marzo 1997, affermava la responsabilità penale dell'*ex* ministro della Sanità De Lorenzo, sostenendo, tra l'altro, in motivazione, la sussistenza dei reati di corruzione e di finanziamento illecito del partito politico, ma ritenendo superflua la verifica della finalità delle somme indebitamente erogate con riferimento alla specifica vicenda del vaccino anti-epatite. La sentenza di primo grado è stata confermata sul punto dalla sentenza emessa dalla Corte di appello in data 7 luglio 2000. Con ulteriore sentenza emessa dalla corte di cassazione il 14 giugno 2001 la condanna dell'*ex* ministro, in ordine al reato di corruzione, è stata confermata, mentre vi è stato annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione, in ordine al reato di finanziamento illecito.

Per quanto attiene invece l'incidenza di patologie nei contingenti militari degli altri Paesi europei impiegati nei Balcani il sottosegretario precisa che l'«*Ad Hoc Committee on depleted uranium*» ha delineato un quadro esaustivo delle ricerche scientifiche svolte sull'argomento, dalle quali è emerso che nessuna nazione ha riscontrato un incremento dell'incidenza delle malattie tumorali tra il personale impiegato nei Balcani rispetto a quello che non vi ha prestato servizio, così come non sono stati scoperti legami tra le malattie lamentate dalle persone ivi impegnate e la possibile contaminazione da uranio depleto. Tale risultato è confermato dalle conclusioni cui è pervenuto anche l'Unep (Programma Ambientale della Nazioni Unite). Inoltre, dal prosieguo delle indagini svolte dalla «Commissione Mandell»i, compendiate nella 2^a relazione datata 23 maggio 2001, è emersa la necessità, visto lo scostamento statistico rilevato nei casi di linfoma di *Hodgkin*, di continuare lo studio sui soggetti impiegati nei Balcani, considerando anche altri possibili fattori di rischio, monitorando l'incidenza di neoplasie maligne e seguendo l'evoluzione del quadro epidemiologico. Nello stesso tempo è stato proposto a altri Paesi alleati di in-

dividuare metodologie uniformi per valutare l'incidenza di tali malattie sui militari rendendo così confrontabili i risultati acquisiti. L'esito di tale ulteriore studio sarà reso noto non appena concluso.

In conclusione, si può affermare che la Difesa ha seguito e segue con particolare attenzione la problematica relativa alla salute dei militari impiegati all'estero. Infatti, in ossequio a quanto disposto dal ministro della Difesa sono stati individuati univocamente una serie di accertamenti e controlli a cui sono sottoposti tutti i militari impiegati nelle missioni operative all'estero, da praticarsi prima della partenza ed immediatamente dopo il rientro. In particolare, anche su indicazioni del Prof. Mandelli, il protocollo per il personale inviato nei Balcani – esteso anche a quello in congedo ai sensi della legge n. 27 del 2001 – definisce un ciclo di accertamenti da effettuarsi con cadenza quadrimestrale nel primo triennio di monitoraggio e una sola volta nel quarto e quinto anno successivi alla fine dell'impiego, fermo restando la possibilità di integrare tali accertamenti secondo le necessità cliniche di ogni singolo caso specifico.

Il senatore BUCCIERO, pur apprezzando la puntualità da parte del Governo nella risposta ai quesiti da lui sollevati, sottolinea in particolar modo la posizione del Governo sulla sua proposta di istituire un apposita commissione di esperti, composta anche da personale non appartenente alle strutture dei ministeri. A tal riguardo rileva che al di fuori delle strutture pubbliche numerosi esperti hanno rilevato come un'eccessiva somministrazione di vaccini, come potrebbe essersi verificato nel caso dei militari impiegati nei Balcani, nei confronti dei quali sono stati spesso ripetute vaccinazioni già eseguite durante il periodo dell'infanzia, potrebbe condurre ad un rilevante indebolimento delle difese immunitarie. Si dichiara pertanto solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00098 dei senatori Lauro, Florino e Novi, vertente sull'accordo stipulato dal ministero del Lavoro con l'Alenia Marconi Systems.

Ricorda che su mandato della Presidenza del Consiglio, in accordo con il ministero delle Attività produttive, il ministero della Difesa ed il ministero della Ricerca scientifica, sottoscrissero, in data 12 gennaio 2000, un accordo con i rappresentanti della società, nonché con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uil e, successivamente, siglata anche da Ugl, Cisl, Fimms.

L'accordo prevedeva una serie articolata di misure volte all'adeguamento delle risorse produttive e ricorda che l'Alenia Marconi Systems opera in uno specifico quadro di riferimento internazionale che nell'ultimo biennio ha subito una riduzione degli investimenti militari proprio in virtù delle modificazioni geopolitiche intervenute nel campo della difesa europea. La concomitanza di più fattori, quali la diminuzione del mercato, la concentrazione dell'offerta in un numero ristretto di produttori finali con capacità complete di sistema, nonché l'esigenza di mantenere un equilibrio

tra la componente italiana e quella inglese all'interno della *joint-venture* (Finmeccanica e Bae Systems), hanno determinato la necessità di una ristrutturazione del comparto.

Il ministero delle Attività produttive fa presente che dal punto di vista produttivo i risultati finora conseguiti non sono del tutto soddisfacenti e non assicurano ancora il raggiungimento di un completo equilibrio. Tale situazione ha determinato le condizioni per un concorso sostanziale dello Stato. Infatti, il Governo ha provveduto a finanziare lo sviluppo di un nuovo radar tridimensionale per la sorveglianza e il controllo degli spazi aerei, al fine di rafforzare la partecipazione italiana all'interno della *joint venture* e ad avviare lo sviluppo del sistema di combattimento per la Nuova unità maggiore della Marina, al fine di esaltare le capacità tecnologiche della componente italiana.

Infine, precisa sul versante occupazionale che l'istanza di trattamento di cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione aziendale presentata dall'Alenia per il biennio 18 gennaio 2000 - 17 gennaio 2002 è in fase istruttoria, poiché il comitato tecnico ha chiesto una verifica finalizzata ad accertare gli investimenti realizzati dalla società tramite i competenti organi ispettivi. Nella precedente legislatura fu assunto l'impegno di istituire il Comitato che avrebbe dovuto svolgere attività di osservatorio permanente con compiti di vigilanza sull'attuazione di tutte le iniziative tese al recupero ed al mantenimento delle competitività del comparto industriale della Difesa. Tale impegno non è stato portato a conclusione per la fine della legislatura e sarà ora riassunto anche in relazione alla presente sollecitazione.

Replica il senatore LAURO, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Invita altresì il Governo ad intraprendere tutte le scelte necessarie per tenere sotto stretta osservazione la società Finmeccanica anche al fine di consentire alla stessa di svolgere adeguatamente il proprio ruolo in ambito europeo.

IN SEDE REFERENTE

(495) MELELEO. - Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224

(Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 21 novembre.

Il senatore BEDIN rileva l'opportunità di una riformulazione dell'articolo del provvedimento nel senso di escludere un ingiustificato ampliamento della cerchia dei soggetti messi in condizione di beneficiare della proroga dei termini. A tal riguardo, ricordata la tendenza generale in materia di pensionamenti anticipati, precisa come, facendo riferimento agli ufficiali che si trovano al 31 dicembre 2001, a non più di quattro anni

dal limite di età per il congedo, tale arco temporale dovrebbe essere opportunamente ridotto per gli anni 2002-2003 rispettivamente di uno e di due anni.

Il senatore MELELEO interviene auspicando una sollecita approvazione del provvedimento. Da un lato si intende frenare l'esodo degli ufficiali che, con l'approssimarsi del termine attualmente in vigore - 31 dicembre 2001 - chiederanno in gran numero di essere collocati in ausiliaria o in congedo determinando notevoli vacanze negli organici degli ufficiali superiori dato che ad oggi sono circa 450 le domande presentate; dall'altro il disegno di legge non comporta benefici di carattere generalizzato e permanente ma, al contrario, è da apprezzare come rimedio transitorio all'attuale difficile congiuntura in cui si rileva molto complesso effettuare assunzioni anche nell'ambito delle Forze armate e di Polizia.

Reputa condivisibile l'idea ipotizzata dalla relatrice Stanisci, che tende ad anticipare al 1° gennaio 2002 gli effetti del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed estendere il collocamento in ausiliaria, anche a domanda, a tutto il personale ufficiale e sottufficiale dichiarato in esubero rispetto alle esigenze della Difesa e che si trovi a non più di cinque anni dal limite d'età. Inoltre dichiara pieno sostegno all'esplicita previsione per detto personale del trattamento pensionistico con l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite d'età.

Presenta quindi un emendamento (1.0.2) riguardante la possibilità di revoca delle domande già presentate da parte del personale interessato e del conseguente annullamento degli effetti dell'eventuale decreto di collocazione in congedo o in ausiliaria già emesso dalle previste autorità.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica la relatrice STANISCI illustrando due proposte emendative (1.0.1 e 1.0.3. Propone poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 29 novembre alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

(585) NIEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(594) PALOMBO ed altri. - Disposizioni in materia di corresponsione dei contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il relatore BEDIN presenta, come da incarico ricevuto la scorsa settimana, un testo unificato che illustra brevemente.

Il senatore NIEDDU propone l'effettuazione di una visita presso la sede romana dell'INSEAN.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 29 novembre alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NIEDDU denuncia la scarsa partecipazione dei componenti della maggioranza ai lavori della Commissione; circostanza, questa, che oltretutto rende difficoltosa la funzionalità della Commissione, specie quando chiamata a deliberare. Dichiarò di sollevare il problema allo scopo di favorire una sana dialettica improntata a quei principi *bipartisan* che ispirano la sua forza politica nell'interesse del Paese.

In senso adesivo interviene il senatore PASCARELLA.

Il presidente PALOMBO dà atto della non infondatezza di tali lamenti, che rievocano comunque un analogo problema da lui prospettato simmetricamente nel corso della passata legislatura.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 585 E 594**

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di cui alla legge 25 luglio 1990, n.208, è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2002 in misura non inferiore a lire 9.500 milioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n.925, è rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a lire 140 milioni.

4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 549 del 1995, come rideterminata dalla legge 23 dicembre 2000, n.388.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 495**Art. 1.****1.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Gestione delle eccedenze)*

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria con meno di cinque anni dal limite di età previsto per ciascuna categoria, si applica, anche a domanda del personale interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.

3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di età.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano se più favorevoli rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 1, inserire la seguente rubrica: (Collocazione anticipata in ausiliaria) e all'articolo 2, inserire la seguente rubrica: (Entrata in vigore).

1.0.2

MELELEO

*Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:***«Art. 1-ter.***(Cessazione degli effetti delle domande già presentate)*

1. Il personale che ha presentato la domanda di collocamento in congedo o in ausiliaria in data anteriore all'entrata in vigore della presente

legge e che è ancora in servizio, ha la facoltà di revocare la predetta domanda, e l'eventuale decreto di cessazione dal servizio già emanato dalla prevista autorità perde efficacia al momento della presentazione della revoca».

1.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.400.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in materia di infrastrutture e rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Segnala l'emendamento 1.327, identico ad un emendamento su cui la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché l'emendamento 1.297 identico ad altro emendamento su cui la Commissione ha già espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che l'approvazione del provvedimento – ove detto emendamento fosse accolto – avvenga dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 e comunque che gli organi ivi previsti vengano istituiti per il periodo di un solo anno a decorrere dal 1° gennaio 2002. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.264, 1.265 e 1.325. Per quanto concerne gli emendamenti 1.309 e 1.338, occorre valutare se siano suscettibili di comportare oneri oltre l'anno 2002. Nel caso in cui l'onere fosse limitato all'anno 2002, segnala la necessità di porre la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione del provvedimento

– ove detti emendamenti fossero accolti – avvenga dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 e che la norma sia configurata come tetto di spesa. Segnala, inoltre, gli emendamenti 1.315, 1.320, 1.322, 1.323, 1.324 e 1.337 che sembrano comportare oneri la cui decorrenza non coincide temporalmente con la corrispondente copertura. Occorre, infine, acquisire ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato degli emendamenti 1.374 e 1.382 che sembrano far venir meno l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.297 su cui l'avviso è conforme al parere già espresso dalla Commissione e sugli emendamenti 1.374 e 1.382 che non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'Albo si autofinanzia con i contributi degli iscritti.

Intervengono i senatori FERRARA e MORANDO per far presente che, contrariamente all'avviso del Governo, dagli emendamenti da ultimo richiamati potrebbero derivare maggiori oneri nella misura in cui siano previste spese fisse per il funzionamento dell'Albo e non vi fossero sufficienti iscritti che ne garantissero il finanziamento.

Interviene il presidente AZZOLLINI per illustrare le disposizioni di legge richiamate negli emendamenti e per ribadire che, dal tenore della norma, non possono sorgere perplessità sulla assenza di oneri a carico dello Stato conseguenti ai suddetti emendamenti.

Il senatore MORANDO, non ritenendo soddisfacenti le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo e dal presidente Azzollini, chiede ulteriori chiarimenti anche sugli emendamenti 1.264 e 1.265, in quanto ritiene che la gestione dei dati su supporto magnetico sia in generale meno onerosa di quella basata su supporto cartaceo. Preannuncia dunque il proprio voto contrario nel caso in cui la Commissione dovesse esprimere una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali ultimi emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando all'ultima osservazione formulata, precisa che non è tuttora avviato un sistema telematico di acquisizione e di scambio di dati. La predisposizione di un tale sistema risulterebbe, in tal modo, suscettibile di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, la Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.327, 1.264, 1.265, 1.325, 1.309, 1.338, 1.315, 1.320, 1.322, 1.323, 1.324 e 1.337, mentre sull'emenda-

mento 1.297 esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, l'approvazione del provvedimento – ove tale emendamento fosse accolto – avvenga dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 e comunque che nel primo periodo dopo la parola «istituito» si aggiungano le altre «per il periodo di un solo anno a decorrere dal 1° gennaio 2002».

Esprime altresì parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'impiego e le prospettive di riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento dell'Unione europea

Il presidente AZZOLLINI illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, segnalando che essa, partendo dalla constatazione della necessità di verificare l'impatto dell'utilizzo delle risorse comunitarie sul territorio italiano, si propone di compiere una disamina degli strumenti a disposizione delle amministrazioni centrali e periferiche, nonché degli enti territoriali, per attuare una politica regionale in grado di utilizzare con efficacia e tempestività le risorse finanziarie messe a disposizione dalle istituzioni comunitarie e nazionali, approfondendo, in particolare, l'analisi delle cause dell'eventuale mancato utilizzo di mezzi finanziari, la cui entità, peraltro, per effetto dell'allargamento dell'Unione europea, potrebbe subire in futuro una consistente riduzione.

Un fondamentale strumento di approfondimento sarà quindi costituito dall'acquisizione di elementi di informazione sulla capacità di Regioni ed enti locali di beneficiare delle politiche strutturali attraverso un'efficace opera di programmazione e la tempestiva attuazione delle conseguenti iniziative.

Tale indagine consentirebbe di analizzare altresì la coerenza, all'interno delle politiche per lo sviluppo, dei sistemi di programmazione, gestione e valutazione che hanno condotto all'approvazione dei documenti di programmazione QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) e DOCUP (Documento Unico di Programmazione).

In tale ambito, sarebbe utile analizzare le conseguenze dell'adesione di nuovi Stati all'Unione europea in termini di flussi di risorse e di considerazione delle strategie comunitarie per le aree depresse. In particolare, appare opportuno audire, nel corso dell'indagine conoscitiva, una serie di interlocutori competenti per la gestione dei vari strumenti delle politiche di sviluppo. Tra questi, segnala l'opportunità di ascoltare i responsabili dei dicasteri competenti, ovvero dei diversi titolari di programmi multi-regionali.

Sarebbe inoltre opportuno effettuare sopralluoghi in alcune aree di paesi appartenenti all'Unione europea nelle quali sono state sperimentate con particolare successo le politiche di sviluppo, ovvero speciali forme di agevolazione fiscale alle attività economiche o nelle Regioni d'Italia interessate dai predetti interventi.

Occorre considerare, infine, che da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee è stata chiesta l'autorizzazione ad attivare una indagine conoscitiva di identico contenuto. A tale riguardo, in uno spirito di piena collaborazione, è auspicabile uno svolgimento congiunto della predetta indagine da parte della 5^a Commissione e della predetta Giunta.

Propone, pertanto, che gli venga conferito il mandato a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impiego e sulle prospettive di riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento dell'Unione europea, e a chiedere altresì sempre al Presidente del Senato di valutare la possibilità di uno svolgimento congiunto delle indagini conoscitive richieste dalla 5^a Commissione e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, con riserva di definire, una volta ottenuta l'autorizzazione richiesta, un programma dettagliato di audizioni e di eventuali sopralluoghi.

Il senatore RIPAMONTI, condividendo la proposta di indagine conoscitiva concernente la riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento dell'UE, rileva tuttavia necessario che il Governo chiarisca in Commissione i propri orientamenti sia in merito allo strumento dei fondi strutturali, sia rispetto al processo di allargamento dell'Unione posto che, da recenti dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, non sembrerebbe riscontrabile, al suo interno, una posizione univoca.

Per quanto concerne l'altra proposta di indagine conoscitiva all'ordine del giorno, ritiene, a maggior ragione, indispensabile un chiarimento del Governo sugli strumenti di incentivazione per le aree depresse. Anche in questo caso rileva che vi è stato un ritardo nell'assegnazione delle deleghe ed un orientamento non ancora definito sugli strumenti della programmazione negoziata.

Il senatore CURTO, pur condividendo la necessità di acquisire in Commissione l'orientamento del Governo sulle materie oggetto delle proposte di indagini conoscitive all'ordine del giorno, ritiene tuttavia inopportuno utilizzare tale occasione a meri fini di polemica politica sui risultati ottenuti nella precedente legislatura. Ritiene che, finora, gli strumenti di incentivazione non abbiano rispettato i risultati attesi e ricorda come, nell'ambito delle precedenti indagini conoscitive svolte anche presso altri Paesi europei, il successo economico ottenuto in quelle realtà sia stato tuttavia ascrivibile a ragioni estranee agli strumenti di incentivazione.

In merito alla possibilità di raggiungere risultati concreti a seguito delle indagini conoscitive, afferma che ciò è possibile esclusivamente nel caso in cui le valutazioni che faranno seguito ai risultati dell'indagine non siano condizionate da considerazioni di carattere politico. Ritiene infine che, anche allo scopo di superare i limiti dei precedenti strumenti adottati, sia molto importante iniziare nel più breve tempo possibile i lavori per giungere tempestivamente a risultati in grado di produrre effetti in

termini di sviluppo, che, in tale momento storico, rappresenta una delle preoccupazioni più avvertite dal Paese.

Il senatore PASQUINI interviene per sottolineare che, oltre agli opportuni chiarimenti da parte del Governo sugli orientamenti in materia di fondi strutturali, sarebbe opportuno conoscere anche gli orientamenti su altre questioni quali, ad esempio, il ruolo di Sviluppo Italia e l'opportunità di ricorrere ai crediti di imposta quali strumenti di incentivazione in determinate aree del Paese.

Il senatore CADDEO ritiene fondamentale una adeguata programmazione dei lavori connessi con le suddette indagini conoscitive in relazione a determinate questioni che presentano differenti livelli di urgenza. Se infatti risulta importante comprendere se i fondi strutturali debbano rimanere «europei» o debbano essere «nazionalizzati», è altrettanto necessario affrontare tempestivamente il problema di Sviluppo Italia, la questione dei fondi strutturali che nel prossimo futuro non potranno essere spesi, nonché l'esito della prima *tranche* dei fondi comunitari previsti dall'Agenda 2000. Infine, ritiene che un altro punto su cui il Governo dovrebbe manifestare i propri orientamenti è la questione della regionalizzazione della programmazione negoziale. Rileva, infatti, che rispetto a tale ultima tematica, la legge finanziaria in discussione presenta profili contraddittori.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver richiamato la necessità di avere chiarimenti sulle questioni già segnalate nei precedenti interventi, sottolinea l'importanza che i lavori concernenti le indagini conoscitive all'ordine del giorno trovino una sede opportuna di raccordo con le altre Commissioni competenti.

Ritiene, infine, opportuno conoscere lo stato di attuazione delle norme sui distretti economici produttivi. Afferma, inoltre, la propria convinzione sull'opportunità di verificare l'efficacia degli strumenti di incentivazione in funzione dei differenti stati di sviluppo delle aree del Paese.

Il senatore FERRARA, condividendo l'importanza di un'indagine finalizzata a rendere più omogeneo lo sviluppo e l'occupazione nel territorio nazionale, giudica altrettanto fondamentale un approfondimento degli effetti dei provvedimenti legislativi già adottati. Rileva, quindi, l'importanza di verificare l'efficacia effettiva della programmazione negoziata, al fine di ricercare strumenti alternativi, ovvero di scegliere eventualmente la strada del «non intervento», rimettendo le scelte di politica industriale alla libera iniziativa degli operatori.

Propone quindi di svolgere, al termine delle indagini, alcune riflessioni più generali sulla filosofia dell'incentivazione.

Il senatore CICCANTI, intervenendo sulle proposte di indagini all'ordine del giorno, ricorda che le decisioni in materia di incentivazione sono attualmente per lo più attribuite alla competenza delle regioni. Fa rilevare,

quindi, che nelle proposte di indagine non è stata propriamente assimilata tale considerazione.

Ritiene dunque opportuno approfondire, nel quadro della programmazione unica, gli spazi di accordo che lo Stato dovrebbe ricercare con le regioni ai fini dell'adozione di strumenti di incentivazione.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente nei termini da lui proposti.

Proposta di indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree depresse

Il presidente AZZOLLINI riferisce sul contenuto della proposta in titolo, segnalando che l'indagine conoscitiva si rende necessaria al fine di compiere un'analisi approfondita degli strumenti a disposizione dell'amministrazione centrale e periferica, nonché degli enti territoriali, per attuare una politica regionale in grado di utilizzare con efficacia e tempestività le risorse finanziarie messe a disposizione dai vari livelli di governo a favore delle aree depresse. Tale indagine consentirebbe di verificare altresì il grado di «integrazione» delle diverse tipologie di agevolazioni finanziarie e reali con il sistema di promozione e servizi alle imprese e al sistema produttivo; di valutare la permanente funzionalità degli istituti della programmazione negoziata e l'opportunità di procedere al riordino dei vari strumenti e forme di partecipazione delle parti pubbliche; di approfondire la conoscenza delle attività delle società a partecipazione pubblica che operano a sostegno dello sviluppo economico del Mezzogiorno. L'approfondimento dovrebbe spingersi ad analizzare anche i fattori che hanno determinato una profonda trasformazione dell'assetto complessivo degli strumenti di incentivazione alle attività produttive. Si dovrebbe, in particolare, compiere una ricognizione generale della situazione attuale, facendo riferimento, ovviamente, agli strumenti di incentivazione operanti per gli aspetti di competenza della Commissione.

L'indagine dovrebbe inoltre soffermarsi sul problema della razionalizzazione delle procedure di spesa, atteso che le riforme costituzionali ed amministrative hanno individuato negli enti locali gli organi di riferimento per la gestione degli strumenti operativi. L'indagine conoscitiva che si propone consentirebbe, in ultima analisi, di acquisire informazioni necessarie anche allo scopo di poter legiferare con un grado elevato di consapevolezza sugli effetti che la normativa vigente determina sul territorio, sulle categorie economiche, sulle variabili macroeconomiche e sul mercato del lavoro, oltre che sui tempi di utilizzazione degli incentivi e sul loro livello di fruibilità. La congruità dei finanziamenti e la tipologia degli interventi potrebbero costituire oggetto di specifici approfondimenti. L'adequazione delle norme potrebbe inoltre essere valutata sia con riferimento alla loro effettiva operatività, sia in relazione ai rapporti tra norme

europee e norme nazionali, sia infine per ciò che concerne l'attuazione del processo di regionalizzazione.

In particolare, nel corso dell'indagine conoscitiva, appare opportuno audire una serie di interlocutori competenti per la gestione dei vari strumenti della politica di sviluppo delle aree depresse e di operatori interessati all'attuazione di tali politiche. La Commissione potrebbe pertanto procedere all'audizione dei responsabili politici ed amministrativi dei Ministeri competenti, dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e degli organi dell'Unione europea. Potrebbero essere ascoltati inoltre i responsabili degli enti incaricati della gestione delle diverse leggi nonché i rappresentanti delle parti sociali.

Sarebbe inoltre opportuno effettuare sopralluoghi in alcune aree di paesi appartenenti all'Unione europea nelle quali sono state sperimentate speciali forme di agevolazione a favore delle attività economiche e produttive o in alcune aree sia del Mezzogiorno che del Centro-Nord, per approfondire la situazione esistente in particolari realtà del Paese interessate dai predetti interventi.

Occorre considerare, infine, che da parte della 10^a Commissione è stata chiesta l'autorizzazione ad attivare una indagine conoscitiva di contenuto pressoché identico a quella che si intende ora proporre per la 5^a Commissione. A tale riguardo, piuttosto che sollevare eventuali conflitti di competenza, sarebbe auspicabile, invece, un impegno congiunto delle Commissioni interessate, che, ferme restando le rispettive competenze sui diversi aspetti della materia trattata, avrebbero l'opportunità di affrontare un tema complesso e articolato con un'ottica non parcellizzata, ma esaustiva di tutti i profili problematici esistenti.

Propone, pertanto, che gli venga conferito il mandato a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree depresse a chiedere altresì sempre al Presidente del Senato di valutare la possibilità di uno svolgimento congiunto delle indagini conoscitive richieste dalle Commissioni 5^a e 10^a, con riserva di definire, una volta ottenuta l'autorizzazione richiesta, un programma dettagliato di audizioni e di eventuali sopralluoghi.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce quindi mandato al Presidente nei termini da lui proposti.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

42^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, dottor Antonio Mascheroni e il Vice Presidente dello stesso Consiglio dottor Paolo Pasqualis.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Consiglio Nazionale del Notariato

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver dato il benvenuto agli ospiti, riassume i temi dell'indagine conoscitiva, sottolineando, tra l'altro, la delicatezza dell'attività svolta dai notai, anche nel contrasto delle operazioni illecitamente poste in essere.

Ha quindi la parola il dottor MASCHERONI, il quale sottolinea preliminarmente il grado di affidabilità del controllo dei notai soprattutto a seguito della legge n. 310 del 1993 che ha posto a carico della categoria una serie specifica di obblighi di informazione in merito a vari atti che potrebbero nascondere operazioni illecite.

Nel riferirsi alla memoria scritta consegnata alla Presidenza della Commissione, fa presente che non v'è dubbio che nel momento in cui, all'atto della stipula di un rogito per la vendita di un bene immobile, le parti dichiarino che il prezzo è stato pagato a parte, questo fatto possa effettivamente nascondere operazioni teoricamente sospette; in questo caso, come in altri, si tratta di trovare un rimedio, ovvero una normativa apposita che superi tali problemi. Per quanto riguarda il fenomeno della lievitazione dei prezzi degli immobili, egli conferma che da un paio d'anni, in Lombardia, vi è stato un rilevantissimo aumento dei prezzi dei fondi agricoli.

Seguono brevi interventi del presidente PEDRIZZI e del senatore DEGENNARO, a cui risponde il PRESIDENTE del Consiglio Nazionale del Notariato.

Interviene quindi il dottor PASQUALIS, il quale facendo riferimento ad un maggior coinvolgimento della categoria notarile nella lotta al riciclaggio, fa presente che è meglio, a suo parere, individuare una griglia oggettiva di elementi che portino ad una automaticità nella segnalazione di operazioni sospette, piuttosto che far riferimento all'elemento soggettivo costituito dalla valutazione personale del notaio che stipula l'atto.

L'oratore passa poi ad illustrare alcune proposte e suggerimenti per una più efficace collaborazione da parte della categoria. In primo luogo, si potrebbe effettivamente considerare come operazione da segnalare quella nella quale, a fronte di una stipula di un contratto di compravendita immobiliare, le parti dichiarino davanti al notaio di aver già saldato in precedenza il prezzo pattuito. Altro aspetto problematico è quello dato dalla non coincidenza tra prezzo dichiarato ai fini fiscali e valore effettivo del bene: nelle transazioni immobiliari, infatti, il bene è tassato in base a determinati coefficienti catastali che, nella maggior parte dei casi, sono inferiori al valore effettivo del bene, meccanismo questo che si presta al parziale occultamento di corrispettivi.

Su tale questione il Notariato ha da tempo predisposto e presentato una proposta di modifica normativa finalizzata ad introdurre un sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari sulla base del valore catastale rivalutato (valore convenzionale), indipendentemente dal corrispettivo eventualmente più elevato pattuito e dichiarato dalle parti. Fissando la base imponibile inderogabilmente su di un valore convenzionale, si può fornire un incentivo alla emersione dei corrispettivi reali, raggiungendo il risultato di una maggiore trasparenza circa la consistenza economica delle operazioni relative ad immobili, da far valere in una più efficace lotta a forme di evasione fiscale o di riciclaggio.

Altro suggerimento potrebbe essere quello di far scattare l'obbligo di segnalazione nel caso di un particolare valore dei beni, di una certa tipologia di atti (come per esempio l'acquisto di società) e così via.

Egli fa infine presente che già oggi i notai inviano una notevole quantità di informazioni a vari uffici pubblici (Ufficio delle entrate, Agenzia del territorio, Registro delle imprese, Questura), dati acquisiti in relazione all'attività professionale svolta: è probabile che una migliore utilizzazione di tali dati da parte dei destinatari potrebbe dare utili indizi ai fini della lotta al riciclaggio.

Il presidente MASCHERONI fa presente che la proposta testé illustrata dal dottor Pasqualis, per il superamento della differenza tra prezzo e valore nelle transazioni immobiliari, è stata avanzata ufficialmente al Governo dal Consiglio del Notariato ed un emendamento in tal senso dovrebbe essere esaminato alla Camera in occasione dell'esame della legge finanziaria.

Il senatore DEGENNARO ricorda che nel considerare alcuni elementi sintomatici della presenza di operazioni sospette, in particolare nel mercato immobiliare, occorre prendere a riferimento un complesso di situazioni che non possono essere ridotte al solo aumento dei prezzi degli immobili. Infatti, questi ultimi possono risentire degli andamenti generali del mercato dei capitali, in relazione alla caratteristica di beni rifugio rivestita dai beni immobili, o di specifici interventi, anche di carattere normativo, che possono alterare le convenienze degli operatori economici. Conseguentemente, nella materia oggetto della odierna audizione occorre procedere con prudenza e buon senso, come fanno le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato, evitando tentazioni di interventi dirigistici sui prezzi e sui valori. In questo senso, deve senz'altro essere apprezzata la proposta di introdurre un sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari sulla base di un valore convenzionale, indipendente dal corrispettivo eventualmente più elevato pattuito e dichiarato dalle parti. Va infine condivisa la proposta di una più razionale utilizzazione delle banche dati, nelle quali già ora vengono raccolte numerose informazioni, il cui valore segnaletico potrebbe essere migliorato attraverso l'utilizzo di specifici parametri ed indicatori.

Il senatore EUFEMI, pur condividendo le proposte di intervento suggerite dai rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato, sottolinea l'importanza di concentrare l'attenzione sui mezzi di pagamento utilizzati nell'ambito delle contrattazioni immobiliari. La presenza di modalità di pagamento che oggettivamente possono favorire comportamenti non trasparenti dovrebbe costituire motivo di segnalazione dell'operazione.

Il senatore COSTA sottolinea l'importanza di coniugare il contrasto del fenomeno del riciclaggio con l'obiettivo di non appesantire i già rilevanti adempimenti amministrativi e contabili posti in capo agli operatori

economici. Nel prevedere attività di segnalazione, annotazione e trasmissione di dati, si deve tenere conto che tali adempimenti possono costituire costi di rilevante entità per gli operatori che svolgono correttamente la propria attività. Appare quindi preferibile, innanzitutto, migliorare il valore segnaletico delle informazioni che sono già attualmente a disposizione in più banche dati. Per quanto concerne, infine, la proposta di fissare una base imponibile convenzionale per i trasferimenti immobiliari, essa deve essere approfondita al fine di evitare che possa tradursi in un incentivo a comportamenti non corretti sul piano fiscale.

Il dottor MASCHERONI dichiara innanzitutto di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Eufemi circa l'importanza della trasparenza delle modalità di pagamento del prezzo, ai fini del contrasto di operazioni illecite nel settore dei trasferimenti immobiliari.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Costa, egli rileva che, in effetti, nel settore dei trasferimenti di suoli agricoli andrebbero individuati specifici accorgimenti affinché l'adozione di una base imponibile convenzionale non favorisca fenomeni di evasione fiscale.

Il senatore TURCI sottolinea l'importanza di approfondire tutte le proposte formulate dai rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato. In particolare, un approfondimento deve essere riservato alla proposta finalizzata ad introdurre un sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari che svincoli il valore convenzionale, valido ai fini fiscali, da quello dichiarato dalle parti ai fini civilistici. Tale proposta, infatti, presenta evidenti problemi su un piano di equità fiscale, venendo a prefigurare una sorta di tassazione forfetaria, pur in presenza di valori dichiarati in atto che possono risultare notevolmente più elevati.

Il dottor PASQUALIS, riferendosi in particolare alle osservazioni del senatore Turci, rileva che la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in merito all'adozione di un sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari fondato su un valore convenzionale, indipendente dal corrispettivo pattuito e dichiarato dalle parti, può in effetti non risultare perfettamente congruo rispetto ai principi di equità che dovrebbero ispirare, in linea teorica, il sistema fiscale. Occorre tuttavia considerare che nei fatti, attualmente, il valore dichiarato ai fini fiscali è generalmente quello derivante dall'applicazione dei valori catastali, che spesso risultano notevolmente inferiori al valore reale del bene oggetto di transazione. Conseguentemente, la proposta formulata dal Consiglio Nazionale del Notariato, pur non provocando effetti sostanzialmente negativi per l'erario, avrebbe il pregio di far emergere i valori reali dei beni oggetto di trasferimento, potendosi migliorare in tal modo anche il processo di adeguamento dei dati catastali ed il livello qualitativo delle verifiche fiscali.

Il presidente PEDRIZZI evidenzia la proficuità dell'odierna audizione, che ha offerto alla Commissione numerosi elementi valutativi e propositivi. In particolare, è emersa la necessità di migliorare il flusso di segnalazioni relativo alle operazioni che vengono concluse con l'intervento dei notai, segnalazioni che dovranno rispondere in maggior grado ad elementi e parametri di carattere oggettivo. Non vi è, da parte di alcuno, l'intenzione di appesantire il numero degli adempimenti posti in capo agli operatori economici, ma vi è invece l'esigenza, attraverso meccanismi agili e possibilmente affidati a strumentazioni informatiche, di migliorare la trasparenza delle operazioni ed il livello di legalità nelle transazioni economiche con sicuro beneficio per l'intera economia del nostro Paese. Egli ringrazia quindi, anche a nome della Commissione, i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato per le utili indicazioni fornite e per le proposte operative formulate che sono di sicuro interesse.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

39^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE avevano avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte quindi che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Per quanto riguarda l'articolo 1, il sottosegretario CALDORO illustra l'emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo. Tale proposta si rende necessaria a seguito dell'emanazione del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, il cui articolo 6 riguarda appunto gli organi collegiali della scuola.

Il relatore VALDITARA si pronuncia in senso favorevole all'emendamento in esame.

Su richiesta della senatrice ACCIARINI, il presidente ASCIUTTI precisa che l'articolo 6 del decreto-legge richiamato dal rappresentante del Governo stabilisce che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e i consigli scolastici territoriali rimangono in carica fino al 31 dicembre 2002, introducendo quindi una disposizione analoga – sebbene non identica – a quella prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La senatrice PAGANO esprime perplessità per un andamento dei lavori legislativi che ha visto relatore e rappresentante del Governo, nel corso di una precedente seduta, esaltare l'importanza dell'articolo 1 che ora s'intende sopprimere e che nel contempo registra la presentazione alla Camera dei deputati di un disegno di legge diretto a conferire una delega al Governo per il riordino della materia dei consigli scolastici.

Il presidente ASCIUTTI ribadisce che in questo caso non si tratta di ridisciplinare la materia, bensì semplicemente di prorogare la durata dei consigli in carica. Da questo punto di vista l'emanazione del decreto-legge, che già dispone in tal senso, comporta coerentemente la proposta di soppressione dell'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il senatore COMPAGNA illustra l'emendamento 2.1, con il quale propone di sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, che prevede finanziamenti in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli. Egli ritiene infatti impropria la collocazione di uno stanziamento volto al potenziamento delle strutture di un istituto rientrante nel comparto dei Beni culturali all'interno di un articolo contenente disposizioni finanziarie destinate all'Università.

Esponendo le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento 2.2, il senatore TESSITORE dichiara di considerare inopportuna la finalizzazione specifica dei finanziamenti destinati all'università di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2, soprattutto in relazione alle linee direttrici enunciate dal Governo su questa materia in sede di esame della manovra finanziaria. Appare allora preferibile mettere a disposizione del Governo queste stesse risorse, affinché le possa utilizzare per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria.

Il relatore VALDITARA esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e si rimette al Governo per quanto riguarda l'emendamento 2.2.

Il sottosegretario CALDORO ritiene che l'eventuale approvazione dell'emendamento 2.2 assorbirebbe anche l'esigenza sottesa all'emendamento 2.1.

Il presidente ASCIUTTI concorderebbe con la valutazione del rappresentante del Governo laddove il senatore Compagna ritirasse il proprio emendamento per confluire nella proposta del collega Tessitore.

Il senatore COMPAGNA ritira l'emendamento 2.1, condividendo l'impostazione insita nella proposta del senatore Tessitore, tendente a finalizzare le risorse stanziati per interventi a sostegno della ricerca universitaria, con esclusione quindi di istituti non rientranti in tale comparto.

Il sottosegretario CALDORO si pronuncia quindi in senso favorevole all'emendamento 2.2.

Il relatore VALDITARA chiede assicurazioni al rappresentante del Governo che i fondi stanziati per l'anno 2001 in favore del Politecnico di Milano mantengano comunque tale finalizzazione anche a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.2.

Il senatore TESSITORE dichiara che contrasta con lo spirito della propria proposta emendativa la definizione in questa sede delle finalizzazioni delle risorse destinate al settore universitario di cui all'articolo 2, dovendo rientrare nella responsabilità del Governo la decisione sull'utilizzazione di tali fondi.

A nome del Governo, il sottosegretario CALDORO si impegna affinché la distribuzione delle risorse per gli interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria sia frutto di un'attenta valutazione nel merito che coinvolga la stessa Commissione.

La senatrice PAGANO ricorda che le finalizzazioni di cui all'articolo 2 risalgono alle determinazioni assunte in sede di approvazione della manovra finanziaria per il 2001, sebbene non si tratti di disposizioni vincolanti. Ritenendo preferibile l'attuale formulazione dell'articolo 2, ella invita pertanto il senatore Tessitore a riflettere più attentamente sulla sua proposta, che configurerebbe una sorta di delega al Governo in merito all'utilizzazione di tali fondi.

Il senatore BERLINGUER riconosce le ragioni di razionalizzazione che hanno indotto il proponente a presentare l'emendamento in questione, in quanto appare discutibile la scelta operata dall'articolo 2 di individuare solo alcune finalizzazioni degli stanziamenti ivi contemplati e non altre. Al tempo stesso però, la formulazione contenuta nell'emendamento potrebbe consentire al Governo un ridimensionamento degli interventi, con ciò arrecando nocimento agli istituti interessati che hanno adottato la loro programmazione scientifica sulla base di un affidamento riguardo ai necessari finanziamenti. L'assegnazione di queste somme all'università senza individuare specificamente le relative finalizzazioni potrebbe essere accettabile solo nel caso in cui il Governo fornisse maggiori chiarimenti già in questa sede.

Si passa alle votazioni.

La senatrice SOLIANI sottolinea come le difficoltà che stanno emergendo sui finanziamenti al settore della ricerca derivino dalla mancanza di un quadro politico generale concernente gli investimenti in questo comparto. La mancanza di una strategia globale costringe infatti ad interventi surrettizi per recuperare i fondi da destinare ai singoli istituti di ricerca. Ella ricorda altresì che le finalizzazioni individuate dalla legge finanziaria per il 2001 si inserivano in un contesto diverso, positivamente caratterizzato dalla esistenza di una programmazione del Governo nel settore della ricerca. Per tali ragioni dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.2.

Favorevole è invece il voto dichiarato dal senatore COMPAGNA sul medesimo emendamento, che ristabilisce confini più nitidi tra la materia che deve essere oggetto di intervento legislativo e ciò che attiene invece al livello amministrativo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2 e l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Stante l'assenza del proponente, il presidente ASCIUTTI fa proprio l'emendamento 3.1 che illustra evidenziandone l'intento di ricomprendere tra i soggetti ammessi agli interventi di sostegno di cui al decreto legislativo n. 297 del 1999 anche le imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

Il relatore VALDITARA, pur apprezzando le argomentazioni esposte dal presidente Asciutti, esprime parere contrario sull'emendamento.

Associandosi all'opinione del relatore, il sottosegretario CALDORO ritiene che una riconsiderazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 297 del 1999 dovrà essere affrontata in maniera più organica e complessiva di quanto non si possa fare in questa sede.

A seguito dei pareri testè espressi, il presidente ASCIUTTI ritira l'emendamento 3.1. Nel ritirare altresì l'emendamento 3.0.1, propone che, in attesa del parere della 5^a Commissione, venga accantonato l'esame dell'emendamento 3.0.100, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore BERLINGUER illustra in primo luogo l'emendamento 5.1 diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, in quanto non risultano chiare le motivazioni a fondamento di un ulteriore rinvio dell'attuazione

della riforma universitaria, dal momento che quasi tutte le sedi universitarie hanno già adeguato gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alla nuova normativa vigente. Gli studenti si sono infatti già iscritti ai nuovi corsi di laurea di durata triennale e si è anzi registrato un notevole incremento delle immatricolazioni, che testimonia dell'adesione dei ragazzi e delle famiglie al nuovo assetto degli studi universitari. Viceversa, consentire tempi più lunghi alle università per adeguarsi ai dettami della riforma si traduce negativamente in un andamento irregolare del medesimo processo riformatore, così come il mantenimento in vita dei vecchi corsi di studio accanto ai nuovi ingenera una perniciosa confusione fra gli studenti.

Quanto all'emendamento 5.0.1 l'oratore evidenzia che si tratta della cosiddetta disposizione «salva statuti», che il Parlamento non è riuscito finora ad approvare per una serie di ragioni che egli ripercorre puntualmente. L'emendamento infatti tende a soddisfare un'esigenza diffusa in quanto, dopo l'introduzione delle norme sull'autonomia didattica, le università hanno adottato i propri statuti ma, in mancanza di un apposito intervento legislativo in materia di elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e di partecipazione agli organi accademici, si è creato uno stato di confusione in merito alla disciplina prevalente in questo settore, con ciò determinandosi anche il sorgere di conflitti giurisdizionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione del Ministro degli affari regionali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Audizione del Ministro per gli affari regionali.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, sottolineando il rilievo della partecipazione del ministro La Loggia all'indagine conoscitiva in corso alla luce delle recenti modifiche introdotte all'ordinamento costituzionale, che hanno riservato alla legislazione esclusiva dello Stato

la tutela dei beni culturali, rimettendo alla legislazione concorrente di Stato e regioni la loro valorizzazione.

Ha quindi la parola il ministro LA LOGGIA, il quale ripercorre brevemente l'*iter* che ha condotto alla definitiva entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della parte II della Costituzione. Al riguardo, ricorda che si tratta di una riforma non da tutti condivisa, approvata sul finire della scorsa legislatura e su cui egli stesso ha promosso una consultazione referendaria. Peraltro, a seguito dei risultati del *referendum*, che hanno confermato un orientamento favorevole alla legge, egli professa piena lealtà nei confronti di una legge dello Stato, che riconosce essere suo preciso dovere istituzionale attuare.

Svolge quindi una indispensabile ricostruzione del testo di legge, osservando che il nuovo articolo 114 della Costituzione, secondo il quale «la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato», inverte la precedente elencazione assegnando un ruolo paritario a ciascuna articolazione, ivi compreso lo Stato, che conseguentemente perde la posizione di preminenza prima rivestita.

Inoltre, il primo comma del nuovo articolo 117 pone, quali limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni, non solo il rispetto della Costituzione ma anche quello dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Nell'auspicare maggiore chiarezza quanto a quest'ultimo profilo, tanto più in considerazione del crescente numero di accordi internazionali per i quali non è previsto un atto di ratifica da parte del Parlamento, si sofferma quindi sui successivi commi del nuovo articolo 117, relativi rispettivamente alle materie sulle quali lo Stato mantiene competenza legislativa esclusiva, alle materie rimesse alla legislazione concorrente di Stato e regioni, nonché alla sfera di potestà legislativa delle regioni.

Quanto in particolare alle materie rimesse alla legislazione esclusiva dello Stato, egli osserva che l'elenco recato dal secondo comma del nuovo articolo 117 non può certamente ritenersi esaustivo, atteso che molti altri articoli della Costituzione prevedono riserve di legge statale, da intendersi evidentemente in senso esclusivo. Anche in questo caso, occorre peraltro chiedersi se la nuova concezione di Stato recata dall'articolo 114, quale articolazione pari ordinata alle altre (comuni, province, città metropolitane e regioni), non sia gravida di conseguenze di estrema gravità, sia pure al di là delle intenzioni, certamente ottime, del legislatore costituente.

Il terzo comma dell'articolo 117 reca invece un lungo elenco di materie rimesse alla legislazione concorrente di Stato e regioni, anche in questo caso evidentemente considerate due articolazioni dello stesso livello.

Il quarto comma dell'articolo 117 riguarda infine la potestà legislativa delle regioni, che peraltro non viene definita «esclusiva». Si tratta del resto di un rinvio estremamente generico a «ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», che rischia innescare un ampio contenzioso.

A conclusione di tale esposizione introduttiva, il Ministro ritiene che la legge costituzionale n. 3 non configuri un federalismo fiscale compiuto né affermi inequivocabili principi di sussidiarietà orizzontali o verticali. Infine, essa non detta esaurienti disposizioni con riferimento alle regioni a statuto speciale, non potendosi di fatto considerare tali quelle contenute nell'articolo 10.

Se poi per federalismo è da intendersi il concreto decentramento istituzionale, legislativo, amministrativo e fiscale dal centro alla periferia – da attuarsi spogliando lo Stato di competenze, strutture, uffici e spese da riversare alle regioni – egli ritiene che il lungo elenco di materie rimesse alla legislazione concorrente di Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 si ponga in netta controtendenza. Imponendo infatti allo Stato di determinare i principi fondamentali per una così vasta congerie di materie, si rischia di duplicare le funzioni anziché spostarle in capo ad un soggetto diverso, tradendo lo spirito riformatore.

Al contrario, occorre distribuire più nettamente la potestà legislativa fra Stato e regioni, attribuendo a queste ultime un più folto numero di competenze, ma riportando allo Stato in via esclusiva quelle su cui erano sorte maggiori perplessità.

Nell'auspicare un'ampia convergenza su tale intendimento di chiarificazione affinché, al di là delle differenziazioni fra schieramenti politici, si riesca ad evitare l'insorgere di un vasto contenzioso, egli riterrebbe per il momento preferibile una pausa di riflessione sia da parte dello Stato che da parte delle regioni onde non avviare una legislazione che, in un prossimo futuro, potrebbe risultare invasiva di competenze altrui.

L'invocata redistribuzione di materie in via esclusiva fra Stato e regioni non esclude peraltro, sottolinea il Ministro, che possano rimanere alcune aree in cui lo Stato sia chiamato a porre «paletti» a garanzia di uniformità di trattamento sul territorio nazionale: si dovrebbe tuttavia trattare, a suo giudizio, di una limitata serie di materie, ben lontana dallo sterminato elenco recato dal terzo comma dell'articolo 117.

Quanto poi all'inclusione dello specifico profilo della valorizzazione dei beni culturali, oggetto dell'indagine conoscitiva in corso, fra le materie rimesse alla legislazione concorrente, egli professa minore preoccupazione rispetto ad altre materie pur rientranti nella competenza della Commissione, quali l'istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, appare infatti sensato che le regioni possano tener conto delle proprie specificità, come del resto avviene nella Regione Siciliana dal lontano 1946. Al riguardo egli richiama altresì i risultati di un'indagine svolta dall'UNESCO, secondo cui il 60 per cento dei beni culturali mondiali ha sede in Italia e, fra questi, il 60 per cento in Magna Grecia e, fra questi ultimi ancora, il 60 per cento in Sicilia. Anzi, a suo giudizio, potrebbe essere compiuto un passo ulteriore, rimettendo la materia della valorizzazione e della fruizione alla competenza esclusiva delle regioni, sia pure prevedendo un organismo di tutela a carattere statale.

Egli ricorda poi che già il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aveva riservato allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali, prevedendo invece un concorso delle regioni e degli enti locali per le attività di conservazione. Esso aveva altresì rimesso ad una commissione paritetica l'individuazione dei musei e degli altri beni culturali statali la cui gestione sarebbe rimasta allo Stato e di quelli per i quali essa sarebbe stata invece trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni e agli enti locali. Infine, esso aveva stabilito che lo Stato, le regioni e gli enti locali dovessero curare, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali.

Dal punto di vista sostanziale, le novità sono pertanto limitate se non per la diversa concezione dello Stato che ispira il nuovo Titolo V, su cui richiama quanto già detto in precedenza.

A tale quadro normativo vanno poi aggiunti: la cosiddetta «legge Ronchey» (legge n. 4 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 433 del 1992), ai sensi della quale, nei musei e monumenti statali, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché eventualmente di pulizia, vigilanza e biglietteria, possono essere affidati in concessione a privati; il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, istitutivo del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, che – all'articolo 10 – prevede la possibilità di accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti privati per una più efficace valorizzazione dei beni culturali; da ultimo, l'articolo 22 (ora 24) del disegno di legge finanziaria per il 2002, attualmente all'esame della Camera dei deputati nel testo licenziato dal Senato, che prevede la possibilità di concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali, nonché il concorso nel perseguimento delle finalità di valorizzazione, secondo modalità fissate con regolamento ministeriale. Alla luce delle modifiche all'ordinamento costituzionale, il Ministro ritiene tuttavia indispensabile compiere un passo ulteriore, sia pure al di fuori della manovra di bilancio, atteso che il regolamento ministeriale andrebbe ad incidere su materia ormai rimessa alla legislazione concorrente.

In una breve interruzione il senatore D'ANDREA ricorda di aver insistentemente richiesto, nel corso dell'esame della manovra di bilancio, lo stralcio dell'articolo 22 dal disegno di legge finanziaria.

Si associano le senatrici PAGANO e MANIERI.

Il ministro LA LOGGIA riprende la parola, osservando che eventuali modifiche saranno prese in considerazione al momento debito. Lamenta poi che il testo della legge costituzionale n. 3 non contempli i compiti di gestione, su cui occorrerà pertanto muoversi con estrema cautela.

Nel ricordare indi la puntuale definizione delle attività di tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali recate dal decreto legislativo n. 112, egli richiama il documento approvato lo scorso 25 ottobre dai presidenti delle regioni, che sollecita un ulteriore passo avanti

nella definizione di una compiuta architettura. In tale documento, si richiede infatti, fra l'altro, che anche i compiti di tutela dei beni culturali rientrino fra le materie di legislazione concorrente, che il decreto legislativo n. 112 sia adeguato al nuovo ordinamento costituzionale, che la «legge Merloni» sia rivista con riferimento ai cantieri di recupero e restauro dei beni culturali, che nella prossima primavera sia indetta una Conferenza nazionale sui beni culturali, che siano individuati con chiarezza i musei da trasferire alle regioni e siano infine riordinati e potenziati gli istituti centrali dipendenti dal Ministero, con articolazioni territoriali.

Il Ministro ricorda infine l'ampia delega in materia di beni culturali contenuta nel disegno di legge n. 1534 attualmente all'esame della Camera dei deputati ed auspica che, anche grazie allo spiccato senso di responsabilità dimostrato dall'opposizione, si possa individuare un percorso legislativo conforme al nuovo ordinamento costituzionale che coinvolga tutti i livelli istituzionali del paese.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il ministro La Loggia per l'ampia ed interessante esposizione e rinvia il dibattito ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 761**Art. 1.****1.1.**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.***Art. 2.****2.1**

COMPAGNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***2.2**

TESSITORE

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291.142,25 euro per l'anno 2002 e di 1.807.599,15 euro per l'anno 2003 per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;».

Art. 3.**3.1**

CICCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e modifiche al decreto legislativo

27 luglio 1999, n. 297) – 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi;".

2. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1999, sono destinati per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

3.0.1

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Titolarietà dei diritti brevettali per invenzioni industriali)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-bis. - *(Rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca)* – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.

2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni. Per il funzionamento di tali strutture il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce un apposito incremento del finanziamento ordinario.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo

sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.

5. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.

6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno"».

3.0.100 (nuovo testo)

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Titolarità dei diritti brevettali per invenzioni industriali)

1. Al comma 1, dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-bis. - (*Rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca*) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.

2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto,

questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.

5. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.

6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno"».

Art. 5.

5.1

BERLINGUER, TESSITORE, D'ANDREA, ACCIARINI, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI

Sopprimere il comma 1.

5.5

COMPAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «30 agosto 2003».

5.4

FAVARO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 ottobre 2002».

5.2 (nuovo testo)

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è integrato con la presenza a titolo gratuito, quale decimo componente, di uno studente designato nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti universitari».

5.3 (nuovissimo testo)

VALDITARA, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è integrato con la presenza a titolo gratuito, quale decimo componente, di uno studente designato nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti universitari.

2-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza

del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti.

2-quinquies. Per i professori universitari che abbiano ricoperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, la carica di rettore presso le università, la retribuzione annua lorda utilizzata per determinare la base pensionabile di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene incrementata, all'atto della cessazione dal servizio, nella misura del 4 per cento per ogni anno effettivamente svolto nella carica. Tale incremento, che si applica anche a coloro che sono già a riposo, ha effetto altresì per il calcolo delle indennità di fine rapporto e viene corrisposto a decorrere dal 2002. Al relativo onere, pari a 1.032.913,80 euro per il 2002, 322.000 euro per il 2003 e 439.000 euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rideterminata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.100

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti».

5.200

VALDITARA, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti».

5.0.1

BERLINGUER, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, MANIERI, SOLIANI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Autonomia degli statuti universitari)

1. L'elettorato attivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico amministrativo e degli studenti sono disciplinati dagli statuti delle università.

2. Nel caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo».

5.0.2

D'ANDREA, MANIERI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti i rettori degli atenei)

1. Per i professori universitari che abbiano ricoperto, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, la carica di rettore presso le università, la retribuzione annua lorda utilizzata per determinare la base pensionabile di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene incrementata, all'atto della cessazione dal servizio, nella misura del 5 per cento per ogni anno effettivamente svolto nella carica.

2. L'incremento di cui al comma 1, che si applica anche a coloro che sono già a riposo, ha effetto altresì per il calcolo dell'indennità di fine rapporto».

5.0.3 (nuovo testo)

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 5.2, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è integrata con la presenza a titolo gratuito di due studenti designati nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti universitari».

5.0.4

FAVARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di utilizzazione di personale dirigente e docente della scuola da parte delle università)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dopo le parole: "formazione primaria" sono inserite le seguenti: "e psicologia" e al comma 6, dopo le parole: "di pedagogia" sono soppresse le parole: "e psicologia"».

5.0.4 (nuovo testo)

FAVARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di utilizzazione di personale dirigente e docente della scuola da parte delle università)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia." e al comma 6, dopo le parole: "di pedagogia" sono soppresse le parole: "e psicologia"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

21^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, fa rilevare che il decreto-legge n. 381 del 2001 (A.S. 868), all'esame, recante disposizioni urgenti concernenti l'AGEA, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (modificato in molte disposizioni dalla Camera dei deputati) ha in primo luogo l'obiettivo di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 165 del 1999 (soppressivo dell'AIMA e istitutivo dell'AGEA), e in particolare di modificare il nuovo modello organizzativo introdotto, al fine di rafforzare la funzionalità dell'AGEA e restituire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo significativo in materia di monitoraggio delle spese della Sezione garanzia del FEOGA, anche al fine di accelerare il procedimento per la riscossione degli indennizzi da parte degli utenti (allevatori, agricoltori, produttori) e dare maggiore efficienza al sistema gestionale in questione.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto in esame, si inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 3 del decreto n. 165: si attribuisce così al MIPAF la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea sulle attività di monitoraggio di evoluzione della spesa nonché sulle fasi successive alla liquidazione dei conti, attribuendo così allo stesso Di-

castero un ruolo significativo nella procedura, con la partecipazione alle riunioni del Comitato FEOGA fermo restando il necessario ruolo di supporto tecnico svolto dall'AGEA (anche come organismo di coordinamento degli istituendi organismi di pagamento regionali).

Con la lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 1, si inserisce un comma 4-*bis* all'articolo 3-*bis* del citato decreto n. 165, che aveva previsto la possibilità per vari soggetti (organizzazioni professionali agricole, società di professionisti, enti di patronato ecc.) di istituire i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA): la norma introdotta consente agli organismi pagatori di conferire immediata esigibilità alle domande di aiuti presentate attraverso i CAA (salvi naturalmente i controlli comunitari), disposizione modificata dalla Camera dei deputati, che ha previsto l'adozione anche di un decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dallo stesso comma 2.

Con la lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1 del decreto – prosegue il Presidente relatore – si modifica il comma 4 dell'articolo 5 del decreto n. 165, sostituendo il riferimento all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione con quello della nuova struttura ora prevista denominata Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e prevedendo quindi che sia quest'ultima struttura ad emettere il relativo parere.

Con le successive lettere da *d*), ad *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame vengono previste significative modifiche al disegno organizzativo e funzionale dell'Agea. Con la lettera *d*) vengono riconfermati i precedenti organi (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori), però, con la lettera *d-bis*), introdotta dalla Camera dei deputati, si è ampliato da cinque a sette membri il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, con la previsione di due membri designati dalla Conferenza Stato-regioni. Inoltre, con la stessa lettera *d*) si introduce un organismo nuovo, denominato il Consiglio di rappresentanza, i cui compiti sono definiti dalla successiva lettera *e*): al Consiglio di rappresentanza, secondo la stessa relazione illustrativa governativa, viene affidato il «compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'AGEA agli indirizzi impartiti, di esprimere parere e formulare proposte da sottoporre allo stesso Consiglio di amministrazione». Le modifiche introdotte alla Camera dei deputati prevedono che il Consiglio di rappresentanza valuti le procedure dell'AGEA e presenti al Ministro una relazione analitica per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la composizione del Consiglio è stata portata a dieci membri, lasciando invariate le disposizioni che prevedono quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del mondo cooperativo, e uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, e inserendo ulteriori tre componenti (uno per il settore commerciale, uno per le organizzazioni sindacali e uno per le organizzazioni tecniche e di settore). Nel corso del dibattito è anche stato approfondito il problema dei rapporti tra il Consiglio di rap-

presentanza e il Consiglio di amministrazione e, come si è espresso lo stesso sottosegretario alle politiche agricole, il Governo ha presentato un emendamento volto a superare una eventuale conflittualità fra i due organismi, prevedendo che il Consiglio di rappresentanza elegga un coordinatore e non un presidente e definendo in modo più preciso la funzione del Consiglio di rappresentanza.

Con la lettera *f*) dell'articolo 1 comma 1 del decreto – prosegue il relatore – viene inoltre introdotta una modifica al comma 4 dell'articolo 10 del decreto n. 165 (che aveva costituito un Comitato di tre membri nominati dal Ministro delle politiche agricole preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore) con la soppressione di tale Comitato, «considerate le difficoltà operative che ne hanno determinato il mancato funzionamento»; si istituisce in sua vece un ufficio monocratico per l'esercizio delle medesime funzioni, stante la «necessità di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano svolte mediante gestioni distinte e contabilità separate», e anche la stessa Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2000, aveva espresso perplessità su tale Comitato. Con il successivo articolo 2 del decreto in esame si sopprimono pertanto le disposizioni legislative istitutive del citato Comitato.

Con l'articolo 3 del decreto in esame si prevede un termine di sessanta giorni dalla data di conversione in legge per il rinnovo degli organi dell'AGEA; il comma 2 soppresso è stato riformulato nella lettera *e-bis*) dell'articolo 1, comma 1, inserita dalla Camera dei deputati, con la precisazione del criterio per la designazione del Presidente del Collegio dei revisori, da scegliere fra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali.

Con l'articolo 4 vengono disciplinate le modalità operative «per l'ottimale funzionamento della banca informatizzata degli animali della specie bovina (anagrafe bovina), da ultimo regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, al fine di eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati, relativi al pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore zootecnico dalla normativa comunitaria e nazionale. A tal fine si prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute e delle politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto: la Camera ha modificato la norma che prevedeva che fosse a tal fine sentita la Conferenza Stato-regioni e ha previsto invece l'intesa con la medesima Conferenza Stato-regioni. Il problema dell'anagrafe zootecnica appare di grande rilevanza, in quanto la sua effettiva e tempestiva implementazione costituisce il presupposto indispensabile ai fini dell'accesso ai premi PAC per gli allevatori.

L'articolo 5 proroga di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano (istituito dalla legge n. 1048 del 1961 per la durata di trenta anni e successivamente prorogato per un periodo di tempo di ulteriori dieci anni): l'Ente irriguo umbro-toscano è un ente di diritto pubblico (sottoposto alla vigilanza del MIPAF), che svolge rilevanti funzioni in materia di progett-

tazione ed esecuzione di opere idriche a scopo prevalentemente irriguo nei bacini superiori del Tevere e dell'Arno, oltre che compiti di gestione, esercizio e manutenzione delle opere medesime e svolge studi e ricerche anche a carattere sperimentale. Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati è stato inserito il comma 2 con il quale si precisa la clausola di copertura finanziaria. Il Presidente relatore informa che sul testo del decreto-legge ha espresso ieri parere la Commissione bilancio, che si è espressa in senso favorevole, apponendo due condizioni, ai sensi dell'articolo 81, la prima delle quali al fine di escludere che dalle disposizioni di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 1 derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; inoltre è stata riformulata la clausola di copertura, di cui all'articolo 5, comma 2, relativa agli oneri della proroga dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano. A tale riguardo preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti per recepire il parere della Commissione bilancio.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore osserva che il decreto in esame contiene disposizioni di grande rilievo per il settore agricolo, in quanto l'obiettivo di rafforzare la funzionalità delle istituzioni preposte al settore si riflette positivamente sull'attività dei produttori e degli allevatori. Al fine di acquisire un quadro più completo del processo di implementazione del riordino istituzionale dell'AGEA, potrebbe essere opportuno acquisire ulteriori informazioni in ordine alle prospettive di istituzione di ulteriori organismi pagatori regionali (già previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 citato), cui finora hanno già provveduto tre regioni (Toscana, Emilia Romagna e Lombardia), anche alla luce dell'impegno assunto dal Governo per l'emanazione del relativo decreto ministeriale, individuando le risorse da attribuire alle regioni per il buon funzionamento dei medesimi.

Il Presidente relatore dà quindi la parola al Sottosegretario Scarpa Bonazza Buora per alcuni chiarimenti preliminari.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, rilevata preliminarmente la delicatezza e la rilevanza degli argomenti trattati nel decreto in esame, richiama l'atteggiamento di disponibilità rispetto alle proposte e alle iniziative provenienti non solo dalle forze di maggioranza ma anche di opposizione, manifestato dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove si è sviluppato un dibattito sereno e costruttivo. Ribadita l'urgenza di porre mano alle misure di riordino dell'AGEA, osserva che l'Agenzia si configurerà non solo come organismo di coordinamento degli istituenti organismi di pagamento regionali (alla cui istituzione alcune regioni hanno già provveduto), ma continuerà ad esercitare anche funzioni dirette di organismo pagatore, stante la intenzione di alcune regioni di non procedere alla istituzione degli organismi regionali. In relazione alle modifiche apportate alla Camera dei deputati fa osservare che sono state recepite dal Governo le indicazioni provenienti dalle stesse regioni, indicazioni che erano state fatte proprie da esponenti dell'opposizione. Tenuto conto comunque che la riformulazione della clausola di co-

apertura di cui all'articolo 5 implicherà necessariamente una terza lettura, il Governo pur non intendendo «blindare» il provvedimento, auspica che non venga «stravolto» un testo votato dalla maggioranza e su cui si è registrata l'astensione dell'opposizione, con l'inaugurazione di un metodo positivo di dibattito e di confronto parlamentare.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU, intervenendo per un chiarimento preliminare in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, ricorda l'atteggiamento costruttivo e non pregiudiziale con cui sempre l'opposizione, al Senato, ha valutato le proposte dell'Esecutivo.

Dopo un chiarimento del sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, ha nuovamente la parola il senatore MURINEDDU, il quale ribadisce che l'opposizione, nel riservare alle prossime sedute lo svolgimento degli interventi di merito, valuterà il testo in modo non pregiudiziale, proponendo iniziative per alcune delle questioni eluse nel dibattito in prima lettura, che pure ha identificato delle soluzioni per alcuni problemi.

Ha quindi la parola il senatore AGONI, il quale, nel rinviare ad un successivo intervento le proprie considerazioni sul merito del provvedimento, svolge una considerazione preliminare sulla rilevanza del ruolo dell'AGEA e quindi sull'esigenza di assicurare la massima funzionalità a tale organismo e richiama in particolare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla centralità, per il settore degli allevatori, dell'anagrafe bovina, cui sono collegate questioni importanti come la rintracciabilità e l'attivazione dei premi PAC, richiamando inoltre l'importanza del programma sperimentale (alla cui implementazione ha proceduto la Valle d'Aosta) in materia di identificazione degli animali. Infine richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla esigenza che nel Consiglio di rappresentanza, istituito col decreto in esame, sia assicurata la presenza anche dei comitati spontanei dei produttori di latte, tenuto conto del rilievo di tali organismi associativi.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito del dibattito, propone sin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di giovedì 6 dicembre, preannunciando che la seduta già convocata per domani non potrà avere luogo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore BALBONI dopo aver enucleato preliminarmente i profili fondamentali inerenti alla disciplina introdotta dalla legge n. 86 del 1989 - cosiddetta «Legge La Pergola» - illustra il contenuto degli articoli del disegno di legge comunitaria per il 2001, relativi alla materia agricola.

In riferimento all'articolo 14, rileva che lo stesso conferisce al Governo apposita delega legislativa finalizzata all'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 96, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari, precisando altresì che la sopracitata delega legislativa è stata introdotta attraverso una apposita proposta emendativa approvata dalla Camera dei deputati, al fine di salvaguardare il principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge 689 del 1981, rispetto alla originaria formulazione del disegno di legge in esame, che demandava alla fonte regolamentare la configurazione di un apparato sanzionatorio per la materia in questione.

In riferimento all'articolo 15, rileva che lo stesso introduce modifiche al decreto legislativo n. 223 del 2001, atte a sostituire il rinvio alla decisione n. 227/2000/CE, assunta dalla Commissione dell'Unione europea, con il rinvio alla decisione n. 2001/658/CE. A tal proposito precisa che la decisione n. 2001/658/CE ripropone la stessa disciplina contenuta nella sopracitata decisione del 2000 - relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia - al fine di rendere applicabile tale normativa anche alle campagne 2001/2002 e 2003/2004.

In riferimento all'articolo 26, dopo aver illustrato i principali profili normativi contenuti nella direttiva n. 2000/13/CE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - alla cui attuazione è preordinato il sopracitato articolo 26 - sottolinea l'introduzione accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, anche di un sistema di etichettatura volontario e aggiuntivo e certificato, atto a evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto.

Riguardo all'articolo 27, precisa che lo stesso è preordinato all'attuazione della direttiva n. 2000/36/CE, in materia di prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana. Dopo aver ricordato le perplessità e le polemiche che la direttiva in questione suscitò all'epoca della sua emanazione, evidenzia che l'articolo 27 introduce criteri direttivi atti a garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia o meno prodotto con l'aggiunta di grassi vegetali, prevedendo che nel primo caso l'etichetta debba contenere la dicitura «cioccolato», mentre nella seconda fattispecie possa essere utilizzata la dicitura «cioccolato puro». Lo stesso articolo in-

dividua meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzino esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sui profili di competenza del disegno di legge in titolo, integrato dall'osservazione relativa alle disposizioni normative di cui agli articoli 26 e 27 che si inquadrano pienamente nell'ottica della valorizzazione dei profili qualitativi dei prodotti nazionali, in linea con la politica promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che tra l'altro ha organizzato proprio in questi giorni un Forum a Parma sul valore della qualità, quale elemento cardine del sistema agroalimentare italiano.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PIATTI, il quale condivide l'impostazione di fondo evidenziata nell'ambito della relazione svolta del senatore Balboni.

Ritiene opportuno, in riferimento alla delega legislativa di cui all'articolo 14, che la stessa sia ispirata a principi e criteri direttivi atti a garantire la coerenza del sistema sanzionatorio nella materia in questione, al fine di evitare possibili disparità di trattamento. Sottolinea inoltre l'importanza delle misure introdotte con l'articolo 26, evidenziando come le forme di pubblicità debbano essere coerenti a livello europeo, al fine di garantire un'uniformità di comportamenti in tale campo.

In riferimento all'articolo 27, richiama il dibattito avvenuto nella scorsa legislatura presso la Commissione agricoltura, ricordando le polemiche che la direttiva in materia di cioccolato e cacao aveva suscitato in tale sede. Ritiene pertanto che il recepimento della direttiva vada accompagnato da adeguate misure atte a garantire l'informazione puntuale del consumatore, al fine di evitare errori e fraintendimenti da parte di quest'ultimo in ordine alla dizione «cioccolato». Fatte queste precisazioni, esprime a nome del proprio Gruppo voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice D'IPPOLITO VITALE, esprimendo voto favorevole a nome del gruppo Forza Italia sul disegno di legge comunitaria 2001. Sottolinea inoltre l'innovatività dei profili attinenti alla trasparenza e alla tutela del consumatore, contenuti nelle disposizioni normative in questione, all'esame della Commissione agricoltura. Auspica altresì che in riferimento «all'obiettivo Europa» il rapporto tra maggioranza e opposizione sia in questo caso, come in altri, sempre improntato a collaborazione costruttiva.

Interviene il senatore AGONI, dichiarando il voto favorevole a nome del gruppo Lega Nord.

La Commissione, verificata l'esistenza del numero legale per deliberare, conferisce all'unanimità mandato al relatore per la trasmissione di un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, ricordato che la seduta, già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo, informa che anche la riunione congiunta con la 12^a Commissione (Igiene e sanità) del Senato in materia di problemi sanitari e organizzativi della BSE, già ipotizzata per la prossima settimana, non potrà avere luogo, per concomitanti impegni del ministro Sirchia.

Ricordato quindi che si svolgerà mercoledì 5 dicembre la riunione congiunta con la XIII Commissione della Camera per l'audizione del ministro Alemanno sui risultati della IV Conferenza ministeriale dell'OMC di Doha, informa che la Commissione potrà riunirsi per il seguito dell'esame del decreto-legge in sedute da convocare per martedì 4 dicembre e giovedì 6 dicembre.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 29 novembre alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

25^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore COVIELLO ritiene che la Commissione debba esprimere il proprio parere anche sul disegno di legge n. 184, che prevede interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione e semplificazione normativa. Ciò al fine di consentire una valutazione dei diversi strumenti utilizzati: il disegno di legge n. 776, infatti, prevede il conferimento di deleghe al Governo per il riordino anche sostanziale delle materie affrontate, mentre il disegno di legge n. 184 conferma l'impostazione dei precedenti disegni di legge di semplificazione.

Il presidente PONTONE prende atto della osservazione formulata dal senatore Coviello. È dell'opinione, tuttavia, che, prima di iniziare l'esame del disegno di legge n. 776, nel quale sono contenute deleghe legislative in materia di assicurazioni, incentivi alle imprese ed energia, sia opportuno attendere la valutazione del Presidente del Senato in ordine alla questione di competenza proposta nella scorsa seduta.

Il senatore CHIUSOLI condivide l'opinione del Presidente circa l'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame. Concorda anche, peraltro, con l'esigenza di esaminare contestualmente al disegno di legge n. 776 anche il disegno di legge n. 184.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo, deliberata dalla Commissione nella precedente seduta. Il Presidente del Senato ha peraltro precisato che, nel procedere nell'indagine, la Commissione terrà conto del nuovo assetto del riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le regioni, alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2000, n. 3.

Prende atto la Commissione.

Il presidente PONTONE comunica, altresì, di aver ricevuto una richiesta del senatore D'Onofrio di convocazione del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana, professor Vetrella, sulla cui nomina la Commissione ha recentemente formulato un parere favorevole, motivata dalla esigenza di compiere un'adeguata valutazione delle iniziative imprenditoriali che l'Agenzia è chiamata ad assumere sia in Italia che all'estero.

Il senatore TUNIS considera opportuna la richiesta di audizione del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana e auspica che essa possa svolgersi tempestivamente. Sollecita, peraltro, anche lo svolgimento di una interrogazione che egli ha presentato sui problemi energetici della Sardegna.

La senatrice TOIA ricorda di aver già richiesto l'approfondimento delle questioni connesse alla utilizzazione delle risorse energetiche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni.

Il presidente PONTONE fa presente di aver già precisato, con riferimento alla richiesta della senatrice Toia, che la X Commissione della Camera sta svolgendo una indagine conoscitiva sull'energia e che appare, quindi, inopportuno dar luogo ad una duplicazione di audizioni sulla stessa materia. È possibile, peraltro, affrontare, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 776, i problemi più rilevanti concernenti l'utilizzazione delle risorse energetiche attraverso l'eventuale approfondimento di aspetti specifici. Fornisce assicurazioni, infine, in ordine alle richieste avanzate dai senatori D'Onofrio e Tunis.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

33^a Seduta*Presidenza del presidente*
ZANOLETTI*Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ZANOLETTI propone che per l'odierna audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga attivato l'impianto audiovisivo, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui contenuti del «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» e sulle conclusioni della Commissione per la valutazione degli effetti della legge n. 335 del 1995 e dei successivi provvedimenti

Si riprende il seguito dell'audizione del ministro Maroni, sospesa nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che, nella precedente seduta del 14 novembre, dopo l'ampia relazione del Ministro, si convenne di rinviare ad altra data il seguito dell'audizione a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Intervengono, ponendo quesiti e richieste di chiarimento, i senatori TREU, Tommaso SODANO, PILONI e PAGLIARULO.

Replica quindi agli intervenuti il ministro MARONI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2001

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi questo pomeriggio alle ore 14,30, la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 29 novembre, avrà inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 15, come precedentemente comunicato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

17^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

MASCIONI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario****- e voto regionale n. 12 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il senatore MASCIONI, facendo riferimento ad una richiesta già avanzata nella precedente seduta, chiede che le audizioni già svolte in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi in merito al decreto-legge in esame siano integrate con la presenza delle associazioni sindacali nazionali.

Il presidente TOMASSINI aderisce a tale invito, pur nutrendo qualche perplessità in ordine all'utilità di audire associazioni sindacali generali su provvedimenti di natura specifica.

Il senatore SALINI, relatore alla Commissione, dà notizia dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni consultate, soffermandosi in particolare su quello della Commissione affari costituzionali che, tra l'altro, osserva che, prevedendo i commi 7 e 8 dell'articolo 1 l'attribuzione al Ministro della salute di potestà regolamentare in materie che non rientrano in quella esclusiva del legislatore statale, la Commissione di merito dovrebbe valutare se l'attribuzione di una potestà regolamentare al Ministro della salute sia riconducibile all'esercizio di poteri sostitutivi previsti dal se-

condo comma dell'articolo 120 della Costituzione, oppure riformulare le previsioni di cui ai suddetti commi demandando ad accordi tra Governo, regioni e province autonome, la fissazione dei criteri cui le regioni dovrebbero attenersi nell'esercizio della propria funzione regolamentare. Sarà sua intenzione chiarire tale problematica anche in sede di emendamenti, mentre per quanto riguarda il parere della Conferenza Stato-regioni, rileva che si tratta di massima di un parere positivo, anche se il provvedimento non risolve di per sé l'emergenza infermieristica.

Interviene, nel prosieguo della discussione generale, il senatore GAGLIONE il quale, pur dichiarando di apprezzare la volontà di risolvere l'emergenza infermieristica, nutre seri dubbi sulla possibilità di farlo ricorrendo a ore di lavoro straordinario e al ritorno in attività di personale già in pensione, in quanto le carenze sono individuabili soprattutto nei reparti di alta specializzazione. Nel sottolineare l'efficacia marginale del provvedimento, ricorda come l'emergenza infermieristica riguardi soprattutto le regioni del Nord; pertanto sforzi dovrebbero essere intrapresi per favorire una maggiore mobilità Sud-Nord.

La senatrice BOLDI, pur concordando con i precedenti oratori circa l'inidoneità del provvedimento in discussione a risolvere tutti i problemi del settore, ne sottolinea comunque la valenza positiva in termini di contenimento dell'emergenza. Per quanto riguarda la auspicata mobilità Sud - Nord, occorre che questa si realizzi effettivamente e non si traduca, come spesso è accaduto nel passato, in una semplice permanenza di alcuni mesi al Nord da parte di personale che attiva ogni possibilità per fare ritorno il più tempestivamente possibile nei paesi d'origine. Dopo avere sottolineato la necessità di rendere più appetibile la frequentazione dei corsi infermieristici la cui frequenza è spesso pesante, sottolinea la necessità di chiarire i contenuti del comma 7 dell'articolo 1 e concorda circa la necessità di allargare gli accessi ai corsi universitari. Rileva infine come dalle audizioni già svolte abbia tratto l'impressione che le varie categorie professionali non si sentano affatto rappresentate dai sindacati.

La senatrice BETTONI BRANDANI sottolinea come nell'ottica di interventi emergenziali il provvedimento all'esame non tocchi i nodi fondamentali che stanno alla base delle carenze infermieristiche e che possono individuarsi per esempio in una programmazione degli accessi troppo restrittiva, in un mancato decentramento dei corsi infermieristici, nell'assenza di incentivi economici alla loro frequenza, in progressioni di carriera limitatissime e non appetibili. Il provvedimento all'esame dà risposte assolutamente contingenti e di scarso respiro, in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce una forma di lavoro straordinario eccedente quello già previsto cui occorre mettere limiti precisi, mentre il comma 7 dello stesso articolo può ingenerare equivoci, reintroducendo anomalie nel panorama professionale.

Il senatore CARELLA nutre serie perplessità sugli effetti positivi che possono essere indotti dal provvedimento all'esame e sottolinea come le carenze del personale infermieristico riguardino soprattutto le regioni del Nord, registrandosi al Sud d'Italia carenze in termini di posti di lavoro. Ritene comunque essenziale disporre da parte del Governo di un quadro certo di riferimento circa le carenze oggettive e le relative aree territoriali, anche in termini di individuazione di reparti, di aziende Asl, che non hanno bandito concorsi, e di quali siano i tempi medi di durata dei concorsi stessi. Solo così, alla luce di dati certi di riferimento, potranno essere valutati oggettivamente i contenuti del decreto. Sottolinea altresì l'estraneità dei contenuti dei commi 7, 9 e 10 dell'articolo 1 che sarebbe opportuno trovassero collocazione in altro provvedimento. In merito alla richiesta del senatore Mascioni di audire le associazioni sindacali nazionali, condivide tale richiesta sottolineandone la rappresentatività del personale sanitario. Dopo aver rilevato come non possa essere trascurata la considerazione che l'ambiente ospedaliero può essere fattore di nocività e che il lavoro in corsia è usurante non solo in termini fisici, ma anche psicologici, osserva che il provvedimento all'esame finisce per aggravare le condizioni già precarie di questi lavoratori, introducendo forme di lavoro straordinario e a cottimo. Quanto all'auspicata mobilità Sud-Nord, occorre a suo avviso individuare incentivi economici per i lavoratori meridionali intenzionati a trasferirsi al Nord, così come sono stati previsti incentivi per le imprese del Nord che hanno trovato collocazione nel Mezzogiorno d'Italia.

Dopo un breve intervento del presidente TOMASSINI che condivide la necessità di acquisire i dati cui ha fatto riferimento il senatore Carella da parte del Governo, il senatore TREDESE sottolinea come la carenza di personale infermieristico di tipo generico si avverta soprattutto nelle case di riposo; in Veneto tale emergenza è aggravata dall'avvio di numerose esperienze di assistenza domiciliare integrata. Pertanto è favorevole al provvedimento, che pure non rappresenta una panacea per tutte le carenze del settore, anche se non si può ignorare che molti infermieri andati in pensione continueranno a preferire di lavorare privatamente ed essere pagati in nero, piuttosto che rientrare in servizio.

La senatrice BAI DOSSI osserva criticamente che il provvedimento all'esame non risolve nemmeno la semplice emergenza infermieristica. Si devono piuttosto individuare soluzioni meno contingenti, attraverso un migliore controllo interno e un'attenta verifica dell'utilizzo del personale già in servizio e della sua mobilità interna. Dichiara quindi di condividere i contenuti dell'intervento del senatore Carella e soprattutto la necessità di acquisire i dati ufficiali del Governo sul fabbisogno di personale sanitario. Si sofferma quindi sull'auspicata mobilità del personale infermieristico disponibile al Sud per coprire l'emergenza di posti di lavoro del Nord d'Italia, rilevando tuttavia che il personale infermieristico *extracomunitario* - di cui auspica una più puntuale regolarizzazione da parte

del Governo – potrebbe comunque rappresentare almeno una risposta parziale al fabbisogno del Nord d'Italia.

La senatrice BIANCONI rileva come il provvedimento all'esame, seppure possa essere migliorato in alcuni dei suoi contenuti, rappresenti comunque di per sé una risposta all'emergenza. Dopo aver sollecitato anch'ella dati ufficiali da parte del Ministro della salute, sottolinea come occorra razionalizzare meglio le scarse unità di personale esistenti, sui quali gravano pesanti turni di lavoro, incombenze che spesso oltrepassano i compiti loro propri e cui non corrispondono adeguate retribuzioni. Si tratta in ogni caso di un inizio positivo, è importante per il momento avere posto all'attenzione del Parlamento una serie di problematiche cui dovranno seguire misure adeguate.

Il senatore DI GIROLAMO sottolinea in primo luogo il dato oggettivo rappresentato dalla necessità di incremento della richiesta di personale infermieristico, tenuto conto di vari fattori, tra cui il progressivo incremento di malattie croniche invalidanti, nonché il rapporto oggettivamente squilibrato in Italia tra operatori medici e personale infermieristico. Condivide quindi la necessità di acquisire dati ufficiali in ordine alle questioni più rilevanti, anche per prendere esatta cognizione delle diverse esigenze tra Nord e Sud d'Italia, onde favorire l'auspicata mobilità. Dopo aver rilevato la necessità di stralciare il comma 7 dell'articolo 1, e di mantenere le differenziazioni tra infermiere e tecnico di radiologia, sottolinea infine la necessità che, una volta esaurita la fase dell'emergenza, il Governo si impegni a varare provvedimenti di più largo respiro.

Il presidente TOMASSINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta. Propone infine di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 4 dicembre 2001, alle ore 17.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Tassone.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE***(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani**

(Esame e rinvio)

Il senatore SCOTTI riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che in Europa e in Italia il tema del recupero e della riqualificazione dei centri urbani è ormai diventato centrale nelle strategie urbanistiche e di sviluppo delle città; questa acquisita centralità si spiega con la constatazione di un imponente processo di trasformazione della configurazione urbana in corso da quasi due decenni. Si tratta di un processo dovuto ad una molteplicità di fattori – dalla crisi della struttura produttiva tradizionale ai processi di delocalizzazione industriale, dalla terziarizzazione alle nuove caratteristiche del mercato del lavoro – ma che trova impulso nella nuova tendenza della città a porsi come soggetto competitivo che impiega la propria forma urbanistica e l'assetto funzionale dei propri spazi.

Il *city marketing*, il porsi della città come impresa che vuole essere competitiva e funzionale, trova un settore di intervento prioritario nella riallocazione all'esterno delle città di grandi strutture pubbliche. Del resto, che la riqualificazione ed il riuso di aree del tessuto urbano possano creare importanti opportunità di sviluppo qualificato è ampiamente dimostrato da una lunga serie di esperienze europee.

Il disegno di legge n. 645 opportunamente ravvisa nelle strutture penitenziarie, presenti all'interno della città con più di 200.000 abitanti, altrettanti spazi da riqualificare e riutilizzare in vista di un funzionale svi-

luppo urbano e al contempo l'occasione per rendere finalmente possibile la costruzione di nuovi penitenziari, più moderni, più accoglienti, e più vivibili. Quanto al primo profilo, va ricordato che in Europa sono state già realizzate analoghe operazioni di rilocalizzazione di strutture penitenziarie e inoltre che l'Unione Europea, nell'ambito del programma «Raffaello», ha finanziato un progetto denominato REPRISÉ (*Regeneration of Prisons in Europe: Dismissed Historical Penitentiaries Refurbishment*) finalizzato al recupero e al nuovo impiego di complessi penitenziari non più utilizzati, come Le Murate di Firenze e il *Lancaster Castle* in Gran Bretagna.

Quanto poi al secondo profilo, è evidente l'indifferibilità della sostituzione di strutture penitenziarie vecchie, spesso fatiscenti e sempre sovraffollate con strutture di nuova costruzione e concezione.

Il disegno di legge n. 645 potrà contribuire a realizzare i due obiettivi sopra indicati: infatti i penitenziari esistenti nei centri storici o a forte edilizia abitativa non possono neppure essere ampliati o migliorati adeguatamente non essendo possibile, di solito, trovare nelle adiacenze gli spazi necessari e, d'altra parte, bloccano aree molto interessanti per altri scopi più utili ai cittadini, e possono provocare, anche problemi di sicurezza, di blocco del traffico nelle adiacenze per emergenze sempre possibili, sia per i carcerati stessi che per la comunità.

Alcuni dati danno l'idea degli ordini di grandezza in gioco: in Italia esistono 222 istituti penitenziari, dei quali 15 sono chiusi per dismissione in atto e 8 in ristrutturazione. Peraltro, il decreto ministeriale n. 72 del 30 gennaio 2001 ha disposto la dismissione di 21 istituti penitenziari per ragioni di inadeguatezza. Negli ultimi decenni si è provveduto all'edilizia penitenziaria con la legge n. 1133 del 1971, che prevedeva la costruzione e la ristrutturazione di vari istituti; le leggi finanziarie dal '71 al '99 hanno stanziato circa 4.800 miliardi di lire. Infine nel '96, con la legge n. 597, sono stati stanziati 81 miliardi di lire per servizi vari, come autorimesse di polizia e strutture di alloggiamento del personale. Quindi lo Stato non è stato inattivo in questi decenni, ma le consuete carenze finanziarie ed operative ne hanno limitato i risultati.

Si sofferma quindi sul merito del disegno di legge in titolo, che stabilisce che nei comuni con oltre 200.000 abitanti non possono essere realizzate opere di edilizia carceraria se non nel rispetto di determinati limiti. Inoltre, si prevede che, per comuni con più di 200.000 residenti, non possono essere deliberati, approvati o posti in esecuzione, progetti di costruzione, ampliamento, modificazione di edifici penitenziari entro i centri storici, centri edificati con edilizia intensiva o residenziale; occorrerebbe, tuttavia, precisare se anche i centri per giustizia minorile siano inclusi nel complesso degli edifici coinvolti nell'opera di delocalizzazione. Ulteriori disposizioni del disegno di legge regolano l'ipotesi di progetti di costruzione in *itinere*, e stabiliscono che per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere carcerarie si applichino le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Infine, osserva che occorrerebbe approfondire il problema della competenza regionale in materia di edilizia ed urbanistica alla luce della re-

cente riforma del titolo V della Costituzione; inoltre dovrebbe essere verificata la possibilità di finanziamento anche con fondi dell'Unione europea. Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge ricorda che analoga proposta era stata già presentata nel 1973 dal senatore Rizzi.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RIZZI ricorda che la sua proposta del 1973 fu presentata in un periodo nel quale numerosi casi di suicidi si verificarono presso il carcere di San Vittore, fatti che suscitarono profonda impressione nell'opinione pubblica, anche perché in forte contrasto con i generali principi di civiltà. Quella proposta, allora avanzata, non ebbe seguito, in attesa di una iniziativa da parte dei Governi che di fatto è mancata in tutti questi decenni. Quindi, le autorità comunali di Milano hanno di recente auspicato un intervento legislativo specifico in materia, volto a risolvere non solo i problemi connessi al degrado che si vive all'interno di molti istituti carcerari, ma anche quelli di ordine urbanistico, legati alla collocazione dei complessi carcerari all'interno dei centri storici.

Il senatore BERGAMO, condividendo le argomentazioni svolte dal relatore e dal senatore Rizzi, pone in evidenza la delicatezza del tema della edilizia carceraria, sul quale si scontano notevoli ritardi, anche alla luce del fatto che i problemi del sovraffollamento si sono ulteriormente acuiti, rendendo ancora più invivibile la situazione in taluni istituti. Pertanto, la proposta di localizzare gli istituti carcerari al di fuori dei centri urbani risulta apprezzabile, anche se questo primo necessario intervento dovrebbe essere accompagnato anche da ulteriori misure di altro tenore che, ad esempio, favoriscano la depenalizzazione dei reati. Infine, invita il Governo a presentare una relazione sullo stato delle carceri in Italia, verificando altresì il quadro delle risorse finanziarie programmate per affrontare tale situazione.

Il senatore SPECCHIA dà atto al relatore ed al senatore Rizzi di aver posto all'attenzione il problema della situazione carceraria che si trascina da molti anni senza ricevere alcuna soluzione; in tal senso ritiene apprezzabile la proposta di localizzare le strutture carcerarie fuori dai centri urbani, venendo incontro alla domanda di vivibilità reclamata dai detenuti in molte carceri italiane: su questi aspetti e sulla possibilità di attivare concrete misure per attenuare lo stato di degrado presente in molte carceri dovrebbe concentrarsi l'impegno della Commissione.

Il presidente NOVI sottolinea la validità del disegno di legge in titolo, che affronta l'annosa questione dell'edilizia carceraria, che cominciò a porsi all'attenzione generale durante gli anni '70, allorché emersero le condizioni di vita intollerabili sostenute dai detenuti. Per fronteggiare tali esigenze, fu approvata la legge n. 1133 del 1971, che prevedeva la ristrutturazione di numerosi istituti e la realizzazione di 78 nuovi istituti.

Tuttavia, questo provvedimento, insieme agli altri successivamente adottati, non sembra aver sortito alcun effetto, considerando che la situazione di sovraffollamento si è aggravata ulteriormente, se è vero che non sono rari i casi in cui anche più di dieci detenuti vivono nella stessa cella. Per queste ragioni si rende indispensabile attivare una seria politica di riallocazione delle strutture carcerarie sulla quale, peraltro, lo schieramento di centro-destra fin dal 1994 ha mostrato grande sensibilità.

La misura proposta di localizzare i complessi carcerari fuori dai centri abitati costituisce un primo passo positivo per affrontare questi problemi, resi ancor più gravi dal fatto che il terrorismo internazionale può colpire indiscriminatamente anche i centri storici delle città; queste stesse motivazioni, quindi, inducono a non dare troppo credito all'ipotesi di operare privatizzazioni, sia pur parziali, in questo settore, poiché, laddove esse sono praticate, come negli Stati Uniti, la situazione dei detenuti non risulta migliore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Giovanni Micali presidente del comitato italiano del Fondo Internazionale d'Emergenza per l'Infanzia (UNICEF) e la dottoressa Donata Lodi, responsabile per le relazioni esterne dello stesso comitato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione, in rappresentanza del Fondo Internazionale d'Emergenza per l'Infanzia (UNICEF), del presidente del comitato italiano professor Giovanni Micali

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente PIANETTA, dopo aver informato gli intervenuti dei motivi che hanno provocato un ritardo nell'apertura della seduta visti i concomitanti lavori dell'Aula del Senato, rivolge un caloroso saluto ed un ringraziamento ai rappresentanti del comitato italiano dell'UNICEF per la sollecitudine con la quale hanno accolto l'invito della Commissione. Il riconoscimento è particolarmente sentito nei confronti del professor Micali il quale, per poter presenziare alla seduta odierna, ha dovuto rinviare un importante impegno precedentemente assunto.

Prende quindi la parola il professor MICALI il quale ringrazia il presidente ed i componenti della Commissione per l'invito che consente al comitato italiano dell'UNICEF di svolgere alcune considerazioni che spera

possano essere di ausilio per l'importante lavoro svolto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. L'iniziativa di costituire un apposito organismo parlamentare deputato istituzionalmente all'esame dei problemi connessi alla tutela ed alla promozione dei diritti umani si colloca del resto sulla scia degli importanti sviluppi che in Italia si sono avuti per quanto concerne il grado di maturazione della sensibilità collettiva, sviluppi che hanno avuto un importante punto di riferimento nell'opera svolta dai governi succedutisi a cavallo tra le due ultime legislature.

Svolge quindi una breve esposizione per informare il Parlamento su quelli che sono i più importanti appuntamenti in ordine alla protezione dell'infanzia, tra i quali emerge come il più ravvicinato quello della ratifica dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti la vendita e la prostituzione dei bambini, nonché la pornografia infantile e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Prende quindi la parola la dottoressa Donata LODI, responsabile per le relazioni esterne del comitato italiano dell'UNICEF, la quale intende limitarsi, in questa sua breve introduzione, ad integrare i punti che sono stati già messi in evidenza dal presidente Micali.

Per quanto concerne la ratifica dei protocolli opzionali ritiene che vi sia da una parte un problema di implementazione del quadro legislativo di riferimento; dall'altra premono scadenze temporali legate al fatto che quello che più conta, ai fini dello sviluppo del predetto quadro normativo, sia non tanto il numero dei paesi che ratificano i trattati bensì che tra questi paesi vi siano quelli che più contano, tra i quali certamente deve considerarsi il nostro Paese.

Per quanto poi concerne la preparazione al 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento del commercio sessuale dei minori, programmato in Yokohama dal 17 al 21 dicembre 2001, la dottoressa Lodi sostiene che rispetto al precedente Congresso di Stoccolma, il quale aveva concentrato la propria attenzione sui problemi connessi al cosiddetto turismo sessuale, si impone l'esigenza di stabilire un punto forte di accordo che valga da una parte a migliorare i risultati conseguiti a Stoccolma dall'altro ad allargare la visuale in modo da ricomprendere in generale altri e non certo meno gravi fenomeni di abuso nei confronti dei minori.

La dottoressa Lodi sostiene inoltre la necessità che le delegazioni parlamentari e governative che si recano agli appuntamenti internazionali siano le più qualificate possibili perché solo dal vivo confronto tra esperienze diverse può nascere un lavoro cooperativo che vada oltre le sedi deputate istituzionalmente all'esame dei singoli problemi come è appunto la sede dell'ONU. Sarebbe anzi opportuno istituzionalizzare questo meccanismo di coinvolgimento stabilendo per esempio delle norme in base alle quali un'agenzia dell'ONU come è l'UNICEF rende conto al Parlamento dei fondi che essa amministra.

Si apre il dibattito.

Intervengono nell'ordine i senatori TOIA, BOLDI, MARTONE, IO-
VENE, FORLANI oltre al presidente PIANETTA ed al senatore BASILE
che partecipa ai lavori della Commissione, di cui non è componente, ai
sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

Il presidente PIANETTA, tenuto conto dell'ora avanzata, degli impe-
gni parlamentari e della varietà dei temi toccati dal dibattito che richiede-
rebbero una risposta molto lunga, invita i relatori a far pervenire alla
Commissione un appunto per iscritto che sarà ovviamente pubblicato
agli atti parlamentari in quanto parte integrante della indagine conoscitiva.

Il presidente MICALI, dopo essersi compiaciuto per l'ampio interesse
che la tematica della violazione dei diritti del fanciullo riscuote tra i com-
ponenti della Commissione, si riserva di far pervenire una risposta esau-
riente, nei tempi che sono stati concordati.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRECO ricorda che lo scorso 21 novembre è stato sospeso l'esame del provvedimento in titolo e propone di proseguirne l'esame domani, giovedì ventinove novembre, alla presenza del Ministro per le politiche comunitarie, tenendo conto della disponibilità da questi espressa per tale data.

La Giunta conviene con la proposta del Presidente.

(841) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il senatore GIRFATTI illustra il provvedimento in titolo volto a bloccare i flussi finanziari collegati a Osama Bin Laden e al regime dei talebani e a definire delle regole internazionali per evitare che il sistema finanziario sia utilizzato per sostenere il terrorismo. Esso prevede in particolare la creazione di un comitato di sicurezza finanziario, destinato a monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e ad assicurare il coordinamento delle azioni con gli altri paesi, nonché introduce misure di carattere sanzionatorio per le violazioni commesse in tale settore.

Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta, l'oratore evidenzia quindi come il disegno di legge in esame sia pienamente conforme con le misure adottate a livello europeo ed internazionale in materia di lotta al terrorismo, le quali sono state ulteriormente rafforzate a seguito degli attentati dello scorso 11 settembre. Rientrano in tale ambito le decisioni assunte nella riunione dei Ministri della giustizia e affari interni del 20 settembre e in occasione del Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea del 21 settembre 2001, i quali hanno sancito l'impegno ad istituire un mandato di cattura europeo e ad adottare delle misure sul riciclaggio del denaro sporco e sul congelamento dei capitali.

Egli propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Il senatore BEDIN conviene con la relazione esposta dal relatore e sottolinea come l'impegno profuso dall'Unione europea nella lotta al terrorismo risponda a precise attese dell'opinione pubblica. Per tale motivo egli evidenzia l'esigenza che il Governo, in coerenza con la presentazione del provvedimento in titolo e con la posizione assunta dalla maggior parte degli altri Stati membri, assuma un atteggiamento meno interlocutorio in merito alla questione dell'inclusione dei reati finanziari nell'ambito del mandato di cattura europeo.

Il senatore MANZELLA condivide il giudizio favorevole espresso sul provvedimento in titolo dal relatore Girfatti e si unisce alle considerazioni del senatore Bedin, esprimendo le proprie perplessità sulla posizione assunta dall'Italia in merito al mandato di cattura europeo. Egli rileva inoltre come sia ancora aperta la questione della definizione del reato di terrorismo internazionale.

Il presidente GRECO conviene con la proposta del relatore, cui cede la parola per la replica, dopo aver rilevato come il provvedimento in titolo dia attuazione, oltre che alle misure europee, alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il relatore GIRFATTI si sofferma sulle considerazioni dei senatori Bedin e Manzella osservando che la questione dell'adozione di un accordo a livello comunitario sul mandato di cattura europeo non attiene direttamente all'oggetto del provvedimento in esame. Egli rileva peraltro che dalle informazioni disponibili sulle trattative inerenti al suddetto atto si evince come il mandato di cattura europeo appaia mirato ad applicarsi ai reati che determinano maggior allarme sociale, come il terrorismo e il traffico di droga, mentre per quelli cui corrispondono sanzioni di minore entità dovrebbero continuare ad applicarsi le tradizionali misure di estradizione. Egli non ritiene in ogni caso che l'Italia stia assumendo una posizione difforme rispetto a quella che tende a prevalere negli altri paesi dell'Unione.

Il senatore PIANETTA, dopo aver rilevato come sul tema della lotta al terrorismo si sia incentrata l'apertura dei lavori della 56^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, sottolinea la coerenza del provvedimento in esame con la determinazione assunta su tale materia dagli organismi europei e internazionali e dichiara il proprio voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto all'unanimità mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(Parere alla 1^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore BASILE riferisce sui provvedimenti in titolo soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 795, volto a modificare il decreto legislativo n. 286 del 1998 e la legge 39 del 1990, cosiddetta «legge Martelli», che disciplinano la condizione degli stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. Esso reca tra l'altro disposizioni volte a collegare la durata del permesso di soggiorno dei lavoratori extracomunitari con quella del loro contratto di lavoro, a precisare i criteri per la determinazione delle quote di ingresso, a sopprimere l'istituto dello *sponsor*, che non si è rivelato efficace ai fini dell'inserimento degli stranieri, a consentire l'immediata espulsione dei lavoratori irregolari, a disciplinare la questione dei ricongiungimenti familiari e a semplificare le procedure per il riconoscimento del diritto d'asilo, prevenendo tuttavia eventuali abusi diretti ad aggirare la normativa sull'immigrazione.

Rilevando la complessità dell'articolato l'oratore procede quindi ad illustrare i profili del disegno di legge n. 795 di più diretta competenza della Giunta. Egli non rileva al riguardo problemi di compatibilità con il diritto comunitario. Dopo aver ripercorso le modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario a partire dal Trattato di Amsterdam, che ha disposto la «comunitarizzazione» della politica dell'immigrazione, il relatore evidenzia infatti come l'unico atto normativo adottato in materia sia costituito dalla direttiva 2001/55/CE, sull'accoglienza degli sfollati, mentre altri atti – come le proposte di direttiva presentate dalla Commissione sui temi del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e del diritto al ricongiungimento familiare – appartenendo ancora alla fase preparatoria del diritto comunitario, costituiscono degli importanti orientamenti ma non determinano alcun obbligo.

Egli non riscontra inoltre motivi di contrasto con il Titolo IV del Trattato sulla Comunità europea né con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, del 1950, con la Convenzione di Ginevra del 1951 e con il

Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, che recano disposizioni internazionali ormai riconosciute anche nel diritto comunitario, ai sensi del rinvio disposto dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea.

L'oratore descrive altresì l'articolata giurisprudenza comunitaria, che ha riconosciuto tra l'altro un vero e proprio diritto di soggiorno ai cittadini di Stati terzi che siano parte di un accordo di associazione con la Comunità europea, dalla quale non si evincono parimenti indicazioni in contrasto con i disegni di legge n. 795 e n. 55.

Su proposta del presidente GRECO, che ringrazia il relatore per l'esposizione, la Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CURTO illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso rechi significative disposizioni di riforma della struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza a gestire i rapporti con la Commissione europea in merito all'attività di monitoraggio della spesa e di liquidazione dei conti a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA). Si tratta di misure che assicurano un più efficace coordinamento nei rapporti europei, tanto più necessario a seguito della regionalizzazione delle competenze agricole.

Sottolineando come le disposizioni introdotte consentano uno snellimento delle procedure di erogazione in presenza di più efficaci controlli, l'oratore ne evidenzia la valenza politica, oltre che tecnico-amministrativa, in quanto si tratta di interventi idonei a valorizzare il comparto agricolo. Fra gli aspetti particolarmente significativi figura inoltre la creazione di un Consiglio di rappresentanza, volto ad assicurare un più efficace raccordo fra l'AGEA e le associazioni di categoria, e la sostituzione del Comitato preposto alle procedure di pagamento con un ufficio monocratico.

Dopo aver descritto anche i profili inerenti all'anagrafe bovina e all'Ente irriguo umbro-toscano, l'oratore conclude non rilevando elementi di contrasto con la normativa comunitaria.

Il presidente GRECO ringrazia il senatore Curto per l'esposizione e propone, tenendo conto che l'Assemblea si accinge a discutere la relazione sul futuro dell'Unione europea adottata dalla Giunta e dalla 3 Commissione riunite (Doc. XVI, n 2), di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta concorda con la proposta del Presidente.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che la Giunta è convocata, domani 29 settembre, alle ore 8,30 per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 816, n. 795, n. 55, e n. 868 e per l'esame dei disegni di legge n. 11 e n. 606.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

13^a seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 14,30.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
SCUOLA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA (A.S. 761)*

Il relatore VALDITARA fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, ha apportato significative modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e, pertanto, al momento appare superata l'esigenza di esaminare, per i profili di competenza della Commissione, l'atto Senato 761 con particolare riferimento all'articolo 1.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente ALBERTI CASELLATI propone di sospendere brevemente la seduta per consentire all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ascoltare il contributo dell'avvocato Corrado Sforza Fogliani in ordine ai disegni di legge in materia di sicurezza degli edifici (atti Senato 721, 731 e 861).

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 14,55).

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 721) Manfredi ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

(A.S. 731) Montino ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici

(A.S. 861) Specchia ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

(Parere alla 13^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GHIGLIA espone gli aspetti problematici rinvenuti nei disegni di legge in titolo, soprattutto per quanto riguarda i profili di compatibilità delle competenze ivi disciplinate con il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Sulla questione si apre un ampio e approfondito dibattito, cui intervengono tutti i presenti, al termine del quale la presidente ALBERTI CASELLATI, tenuto conto del concomitante svolgimento dei lavori in altre sedi parlamentari, propone di proseguire l'esame dei disegni di legge nel corso della prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(A.S. 868) Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano

(Parere alla 9^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO, tenuto conto delle modifiche intervenute nel procedimento di conversione in legge del decreto-legge in titolo presso la Camera dei deputati, ritiene che non sussistano ulteriori elementi suscettibili di modificare il parere favorevole già espresso dalla Commissione.

Dopo che la Presidente ha fornito chiarimenti di natura procedurale al deputato Potenza la Commissione, con l'astensione del predetto, approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il direttore delle Tribune e Servizi parlamentari, dottoressa Angela Buttiglione, ed il vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore e del Vice Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nell'ultimo Ufficio di Presidenza era stata sollecitata l'audizione del Direttore e del Vice Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI al fine di conoscere la loro valutazione circa la prima esperienza applicativa delle tribune politiche tematiche istituite a norma delle deliberazioni della Commissione del 21 giugno 2000 e del 5 ottobre 2000, e ciò in vista dell'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi di un nuovo ciclo di tribune.

La Commissione intende altresì ascoltare eventuali valutazioni degli auditi per una revisione della deliberazione sulle tribune tematiche regionali adottata il 26 luglio 2000.

Prende la parola la dottoressa Angela BUTTIGLIONE, direttrice delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI.

Il primo ciclo di tribune politiche tematiche trasmesso per due mesi dalla RAI alla fine del 2000, costituisce un'esperienza molto limitata nel tempo, e ciò indubbiamente rende difficile una valutazione attendibile circa la risposta del pubblico a questo tipo di trasmissione. Va infatti in primo luogo sottolineato che il successo di una siffatta trasmissione di comunicazione politica, non collegata ad un evento come è la tribuna elettorale, è in buona parte determinato alla conoscenza ed alla abitudine dell'appuntamento televisivo.

È peraltro possibile affermare che il gradimento riscontrato da questo primo ciclo di trasmissioni è senz'altro promettente, specialmente se verrà posta attenzione all'agilità della formula editoriale, di cui è condizione indispensabile un certo grado di autonomia giornalistica nell'organizzazione delle trasmissioni.

Gli elementi critici che si sono riscontrati e che ostacolano il conseguimento del predetto obiettivo di agibilità televisiva sono un'applicazione troppo puntigliosa del principio del pluralismo e una scelta delle tematiche non sempre attenta alla loro effettiva attualità per l'opinione pubblica.

Per quanto riguarda in particolare il primo punto deve essere chiaro che è impossibile realizzare una formula televisivamente valida se si pretende di rappresentare per ogni tema tutti i soggetti politici aventi diritto – che tra gruppi parlamentari e forze politiche rappresentate al Parlamento europeo si avvicinano alla ventina – sia che tale finalità si persegua dilatando il numero dei partecipanti ad una singola tribuna, sia che si realizzi moltiplicando il numero delle tribune dedicate ad un singolo tema. Occorre quindi organizzare le tribune tenendo conto del carattere ormai bipolare del quadro politico.

Indubbiamente sarebbe sbagliato coltivare aspettative eccessive su questo tipo di trasmissione, dal momento che è a tutti evidente come negli ultimi anni la comunicazione politica televisiva abbia trovato nuovi canali di espressione, tuttavia non va sottovalutato l'interesse del pubblico anche per un tipo di comunicazione politica istituzionale, laddove si consideri che oggi la trasmissione diretta del *question time* è seguita mediamente da 500 mila spettatori, una platea pari alla tiratura dei maggiori quotidiani italiani, e che l'*audience* del notiziario parlamentare pomeridiano di Rai 1 supera quella della trasmissione «La vita in diretta», all'interno della quale viene mandato in onda.

Si tratta peraltro di risultati che si possono raggiungere solo nel tempo, garantendo una continuità ed una periodicità della tribuna tematica che consenta al pubblico di riconoscerla come un appuntamento fisso, e curando la qualità televisiva e l'agilità del prodotto.

Si apre il dibattito.

Il deputato CAPARINI ringrazia la dottoressa Buttiglione per la sua esauriente relazione che ha posto in luce l'esistenza di alcuni problemi nell'agibilità della comunicazione politica che possono derivare da un'interpretazione troppo rigorosa del principio della *par condicio*.

Egli osserva peraltro che i criteri cui devono essere ispirate le trasmissioni di comunicazione politica, così come tutte quelle di servizio pubblico, non possono non tener conto del fatto che il servizio pubblico stesso rappresenta un dovere istituzionale della RAI, cosicché se non si può non esprimere il più vivo compiacimento per il successo delle trasmissioni del *question time*, non vi è peraltro dubbio che esse dovrebbero essere comunque garantite quand'anche il riscontro di pubblico fosse minimo.

Egli ritiene quindi opportuno un chiarimento circa l'impegno della RAI per l'effettiva realizzazione delle attività di servizio pubblico previste dalla legge, dalle deliberazioni della Commissione o dal contratto di servizio, e ciò in particolare a livello regionale, dove le trasmissioni dei programmi dell'accesso e delle tribune tematiche sono rimaste sostanzialmente sulla carta.

In proposito egli chiede alla dottoressa Buttiglione se non ritenga che tale fallimento sia in parte dovuto, per quanto riguarda le tribune tematiche regionali, al fatto che il regolamento di tali trasmissioni approvato da questa Commissione nella scorsa legislatura prevede una procedura eccessivamente centralizzata, specialmente in fase di iniziativa, che ostacola l'emergere di tematiche di effettivo interesse locale.

Il deputato GENTILONI SILVERI nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione della dottoressa Buttiglione rileva come ella abbia osservato che la comunicazione politica tende ormai a privilegiare strade diverse da quella delle tradizionali tribune. C'è da chiedersi però se proprio questo non debba essere un motivo per impegnarsi in una rivitalizzazione della comunicazione politica istituzionale.

Aver abbandonato l'approfondimento dei temi politici a trasmissioni di carattere più prettamente giornalistico, infatti, non giova all'effettivo pluralismo dell'informazione. In particolare la trasmissione «Porta a Porta» ha acquisito ormai una sorta di monopolio della comunicazione politica, raggiungendo una cadenza ormai quotidiana con frequenti spostamenti nella prima serata; indubbiamente il carattere stesso di questa trasmissione implica che si riconosca ai suoi redattori la massima autonomia nella scelta dei temi trattati e dei personaggi politici da invitare con il rischio però, in mancanza di altre sedi di confronto, di un'insufficiente pluralismo delle voci ammesse al dibattito politico televisivo.

Il deputato GIORDANO si sofferma in primo luogo sul rischio, sollevato dalla dottoressa Buttiglione nella sua eccellente relazione, che un'applicazione formalistica del principio del pluralismo possa ingessare

le tribune tematiche, distruggendone la qualità televisiva e la capacità di raggiungere il pubblico.

Indubbiamente il problema è reale, ed è la conseguenza della frantumazione della rappresentanza politica determinata, con apparente paradosso, dal passaggio al sistema elettorale maggioritario. A suo parere la soluzione va ricercata non nel pedissequo rispetto di uno schema bipolare, quasi che le opinioni fossero legittimate dalla loro ascrivibilità ad uno schieramento politico, ma individuando di volta in volta, sulla base delle tematiche oggetto delle singole tribune, i soggetti politici rappresentativi delle opzioni che si contrappongono nell'opinione pubblica e nel Parlamento.

Il deputato Giordano sottolinea inoltre la necessità di garantire alle tribune tematiche collocazioni orarie che consentano di raggiungere un pubblico sufficiente ed invita gli auditi ad uno sforzo per la creazione intorno alle tribune stesse di «evento», tale da sottolinearne l'interesse per la pubblica opinione.

Il senatore FALOMI nell'associarsi agli apprezzamenti per la relazione della dottoressa Buttiglione condivide le osservazioni del deputato Gentiloni circa i rischi connessi alla marginalizzazione delle sedi istituzionali di comunicazione politica. È indubbiamente vero che «Porta a Porta» rappresenti oggi di fatto la sede in assoluto privilegiata per il dibattito televisivo tra gli esponenti politici, ma la conseguenza di questo monopolio della comunicazione politica da parte di una trasmissione di carattere giornalistico determina, ad esempio, una scelta di temi totalmente rimessa alla valutazione e alla sensibilità del responsabile della trasmissione stessa: negli ultimi due mesi la trasmissione è andata in onda trentuno volte ed ha avuto per oggetto ventitre volte temi collegati al terrorismo e alla guerra, e questo è in qualche misura comprensibile, mentre delle nove restanti trasmissioni solo due hanno avuto ad oggetto importanti e dibattute questioni di rilievo politico-sociale.

La dottoressa Buttiglione ha giustamente sollevato la questione dell'impossibilità di svolgere tribune televisivamente appetibili assicurando la presenza di tutti i soggetti politici aventi diritto. Indubbiamente la questione è fondata e tale da richiedere forse una revisione della deliberazione della Commissione del 5 ottobre 2000. In realtà il criterio che dovrebbe guidare la scelta dei soggetti partecipanti alle tribune è quello di riconoscere che in Parlamento vi sono oggi una maggioranza e due distinte opposizioni, quella dell'Ulivo e quella di Rifondazione comunista, che su molte tematiche esprimono posizioni anche fortemente divergenti. Dovranno poi essere gli schieramenti politici di maggioranza ed opposizione di decidere di volta in volta a quale gruppo politico affidare la difesa del proprio punto di vista, garantendo così il pluralismo nel complesso del ciclo di trasmissioni.

Il senatore Falomi osserva quindi che al fine di garantire quella agilità editoriale giustamente auspicata dalla dottoressa Buttiglione, sarebbe possibile studiare formule che diminuiscano il carattere autoreferenziale

che ha spesso il dibattito politico, ad esempio dividendo la trasmissione in due parti la seconda delle quali riservata al dibattito vero e proprio, e la prima ad una scheda nella quale si dia voce ai soggetti esponenti degli interessi toccati dalla tematica oggetto della tribuna.

Il senatore LAURIA esprime vivo apprezzamento per la relazione della dottoressa Buttiglione, osservando come in essa venga posta in luce la necessità che le sedi istituzionali del dibattito politico televisivo assicurino un pluralismo non formale ma sostanziale, che purtroppo non può essere garantito da una comunicazione politica confinata alle trasmissioni di approfondimento di tipo giornalistico. Sono in questo senso da condividere le osservazioni sulla progressiva ipertrofia di «Porta a Porta», una trasmissione che va ormai sempre più frequentemente in onda già dalla prima serata e che non brilla certamente per rispetto del pluralismo. Ne sia ad esempio la trasmissione di ieri dedicata all'euro, che si è trasformata in una sorta di autocelebrazione del ministro Tremonti, con un inopinato intervento del Presidente del consiglio, e senza la presenza di nessuno di quegli esponenti della vecchia maggioranza di centro sinistra che ha a suo tempo guidato l'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea. Va peraltro osservato che, come accaduto altre volte, il riposizionamento di «Porta a Porta» in prima serata ha determinato una netta caduta dell'*audience*.

Il senatore Lauria conclude chiedendo alla dottoressa Buttiglione se ritenga idonee le risorse finanziarie ed umane a sua disposizione.

Interviene in replica la dottoressa BUTTIGLIONE precisando in primo luogo, per quanto riguarda «Porta a Porta» che non vi è stata, come si è affermato, una sorta di progressiva ipertrofia della trasmissione: in realtà già dall'anno scorso era previsto in palinsesto che «Porta a Porta» andasse in onda per cinque giorni alla settimana in seconda serata. La trasmissione sull'euro ha avuto un carattere eccezionale mentre alcune trasmissioni in prima serata sul terrorismo e sulla guerra sono state evidentemente imposte dalla loro drammatica attualità.

Non è poi del tutto vero che «Porta a Porta» abbia una sorta di monopolio della presenza di soggetti politici in trasmissioni di approfondimento giornalistico, laddove si pensi che su Rai 3 vi è una striscia quotidiana di buon ascolto come «Primo piano», mentre Rai 2 segue una politica diversa, più legata all'«evento».

Ciò detto ella sottolinea come alla richiesta di un maggior peso della comunicazione politica istituzionale rispetto a questo tipo di trasmissioni si possa in qualche misura rispondere solo avendo presente il carattere evolutivo del linguaggio televisivo: non si può pensare cioè di recuperare una formula tradizionale di tribuna politica solo perché questa ci sembra più rispettosa del pluralismo delle voci, ma bisogna prendere atto che trasmissioni come quelle di Bruno Vespa e di altri giornalisti hanno determinato una trasformazione del linguaggio politico televisivo di cui si deve tener conto, anche per superarla e per costruire linguaggi più nuovi ed efficaci.

In questo senso, come ella aveva detto nella sua relazione, l'ingessatura rappresentata dalle norme sul pluralismo può essere letale, a volte anche dal punto di vista della mera realizzabilità pratica; si pensi al fatto che nel corso dell'ultima campagna elettorale si è dovuto rinunciare a organizzare il ciclo delle conferenze stampa, come pure la RAI avrebbe voluto, per l'impossibilità di trovare spazi adeguati per diciotto soggetti politici.

La dottoressa Buttiglione si sofferma quindi sull'osservazione del deputato Giordano relativa agli orari in cui vengono trasmesse le tribune tematiche. In realtà nel corso del primo ciclo alcune tribune sono state collocate anche in orari di pregio, ma se si vuole conquistare un'*audience* realmente significativa ciò che conta non è tanto la collocazione oraria – l'esperienza insegna anzi che anche collocazioni in terza serata possono avere un buon seguito – quanto la riconoscibilità dell'appuntamento. Così come in quattro anni di paziente lavoro, assicurando la continuità e la quotidianità dell'informazione parlamentare, si è riusciti a raggiungere una platea pari a quella delle trasmissioni di intrattenimento, allo stesso modo la programmazione di un ciclo di tribune tematiche di lungo periodo, con una riconoscibile cadenza almeno settimanale, può creare quell'aspettativa che, unicamente all'attenta scelta dei temi e ad una formulazione felice della trasmissione, può consentire un buon successo di pubblico.

Un esempio interessante di quanto si è detto è dato dai programmi dell'accesso, che in passato consistevano in un programma di mezz'ora con cadenza settimanale con un'*audience* prossima allo zero: la loro trasformazione in una striscia quotidiana di dieci minuti collocata al traino di «Uno Mattina» ha consentito di conseguire uno *share* anche del trenta per cento.

In proposito ella non condivide quanto affermato dal deputato Caparini circa il fatto che il perseguimento del servizio pubblico si esaurisca nella pura e semplice trasmissione dei prodotti richiesti dal contratto di servizio, senza preoccuparsi dei loro riscontri in termini di *audience*, dal momento che l'efficacia del servizio pubblico si misura proprio dalla capacità di trasmettere messaggi informativi e culturali di carattere qualitativamente elevato alla platea più ampia possibile.

Il dottor CAMILLI si sofferma quindi sullo stato dell'accesso regionale e delle tribune tematiche regionali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso regionale è attualmente curato solamente dalle sedi della Liguria e della Toscana, senza peraltro quel carattere di continuità che riveste l'accesso nazionale. In proposito va osservato che alla base del recente successo dei programmi dell'accesso nazionale vi è stata, insieme alla rimodulazione ricordata dalla dottoressa Buttiglione, anche una trasformazione qualitativa. In passato infatti i programmi dell'accesso erano realizzati in totale autonomia dai richiedenti, il che determinava il più delle volte una qualità formale piuttosto dilettantistica, a scapito di contenuti che nel merito erano spesso di notevole interesse.

La scelta di questa Direzione, sostenuta dalla Sottocommissione permanente per l'accesso uscente, è stata quella di chiedere ed ottenere un *budget* per poter apprestare un supporto tecnico qualificato alle associazioni per la realizzazione dei programmi. Questo attualmente non avviene a livello regionale, il che contribuisce a spiegare la difficoltà di far decollare quel tipo di trasmissioni.

Per quanto riguarda le tribune tematiche regionali, sulle quali egli sta attualmente svolgendo un approfondimento insieme ad alcuni Corecom e Corerat, l'ostacolo maggiore è sicuramente rappresentato dalla riproposizione in forma ancora più grave del problema, di cui si è già parlato per le tribune tematiche nazionali, della proliferazione dei soggetti politici aventi diritto a partecipare.

Il deputato CAPARINI precisa di non aver inteso nel suo intervento sostenere che i programmi di servizio pubblico non debbano perseguire l'obiettivo di una vasta *audience*, che anzi deve essere certamente la preoccupazione di coloro, come la dottoressa Buttiglione, che sono preposti alla realizzazione dei programmi stessi. Non c'è dubbio tuttavia che tali programmi debbano essere realizzati dalla RAI per dovere istituzionale indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un vasto ritorno in termini di pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia la dottoressa Buttiglione ed il dottor Camilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, e risponde successivamente alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

Al termine dell'audizione il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni in ordine al calendario dei lavori del Comitato, sulle quali si apre un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,25.

ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, essendosi dimesso da tale carica il senatore Giuseppe Valditara.

Constatata, tuttavia, la mancanza del numero legale, rinvia alle ore 13 di domani, giovedì 29 novembre, la seduta della Commissione per l'elezione di un Vicepresidente.

La seduta termina alle ore 20,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

26ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore VALDITARA illustra il provvedimento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti e propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(721) MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

(731) MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici

(861) SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PASTORE ribadisce le sue osservazioni circa il carattere eccessivamente dettagliato dei provvedimenti in titolo che dovrebbero limitarsi a fissare solo alcuni principi. Sotto questo profilo, ritiene che vi sia spazio per una legislazione nazionale, ma esclusivamente a tutela di interessi unitari come, ad esempio, la sicurezza.

Il senatore VILLONE osserva che il richiamo alla sicurezza debba essere utilizzato con grande cautela. Si tratta, infatti, di una clausola che, per la sua trasversalità, potrebbe permettere lo svuotamento di gran parte delle competenze regionali.

Il presidente PASTORE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per un ulteriore approfondimento.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni e condizione;

alla 13^a Commissione:

(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti – 3.0.100, 3.0.100 (nuovo testo), 5.100 e 5.200 – al disegno di legge recante disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha dichiarato di convenire con le considerazioni del relatore, la Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta sui predetti emendamenti.

(841) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte favorevole e in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CICCANTI si rimette al contenuto della relazione svolta nella precedente seduta, ricordando gli aspetti problematici sui quali la

Sottocommissione aveva ritenuto necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che, con riferimento ai rilievi formulati sull'emendamento 1.4, il Comitato di sicurezza finanziaria viene istituito senza oneri a carico del bilancio dello Stato e che eventuali dubbi interpretativi derivanti dal contenuto della relazione di accompagnamento al provvedimento in titolo possono essere rimossi dalla considerazione che le indicazioni finanziarie ivi contenute non debbono essere intese nel senso che vi sia compensazione tra eventuali oneri recati dal predetto Comitato e dalla Commissione consultiva prevista dal testo unico in materia valutaria. Infatti, dal funzionamento di quest'ultima Commissione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tanto che con la sua soppressione non venivano acquisiti al bilancio risparmi di spesa. In ogni caso, ove la Sottocommissione ritenesse più appropriata e convincente una esplicita disposizione di invarianza degli oneri, manifesta la disponibilità del Governo a considerarne l'introduzione nel testo dell'emendamento 1.4.

Prende quindi la parola il senatore MORANDO, il quale giudica le dichiarazioni del rappresentante del Governo insufficienti a dirimere i dubbi interpretativi derivanti dalla formulazione della relazione di accompagnamento al testo, dal cui tenore sembra prodursi una violazione dell'esplicito divieto, disposto dalla legge di contabilità nazionale, di coprire nuove o maggiori spese con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Ritiene, peraltro, che l'introduzione esplicita di una clausola di invarianza degli oneri riferita all'emendamento 1.4 non garantisce di per sé che la Commissione ivi prevista non comporti effetti finanziari negativi, mentre a tale scopo sarebbe più idonea una dichiarazione del Governo che ammettesse l'erroneo contenuto della relazione di accompagnamento. Differentemente, la sua proposta sarebbe quella di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.4.

Interviene, quindi, il senatore MICHELINI, che dichiara di condividere i rilievi svolti nel precedente intervento e chiede al rappresentante del Governo di dichiarare non solo che la Commissione prevista dall'emendamento 1.4 non determina oneri aggiuntivi, ma anche che non siano previsti compensi di nessuna natura a favore dei suoi componenti.

Il senatore CURTO rileva come, effettivamente, mentre per il Comitato di sicurezza finanziaria sembrerebbe escluso ogni effetto finanziario negativo, in quanto è prevista una clausola di invarianza degli oneri, per la Commissione consultiva sembrerebbero sussistere dubbi in tal senso. Peraltro, il rischio che potrebbe profilarsi è che, ove vi fossero sovrapposizioni o analogie di competenze, gli eventuali effetti onerosi derivanti dal

funzionamento della Commissione potrebbero riflettersi anche sul funzionamento del predetto Comitato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda anzitutto che, proprio a causa della necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari derivanti dal funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e della Commissione di cui all'emendamento 1.4, la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare ad oggi l'esame del provvedimento in titolo. Poiché, peraltro, condivide l'inidoneità dell'introduzione di una esplicita clausola di invarianza a risolvere i rilievi sollevati, propone che, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, si esprima un parere di nulla osta sul provvedimento e un parere di nulla osta sull'emendamento 1.4, nel presupposto che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione ivi prevista non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione delibera quindi di esprimere un parere nei termini proposti dal Presidente.

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante misure urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 10 con il quale, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'interno, vengono ripartite tra altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno, le somme assegnate al capitolo 1249 dello stato di previsione del medesimo dicastero, ai sensi della legge n. 212 del 1992. Al riguardo, occorre valutare, ferma restando la necessità di fare riferimento all'unità previsionale di base (U.P.B. 2.1.1.0) anziché al singolo capitolo (articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 468 del 1978), se la norma si possa configurare come una delega sostanziale al Governo per modificare la ripartizione delle predette somme tra unità previsionali di base e centri di responsabilità, peraltro non specificati, secondo criteri che potrebbero anche essere diversi dalle finalità e dalle destinazioni stabilite con la legge n. 212 del 1992.

Prende la parola il sottosegretario MANTOVANO, il quale, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore sull'articolo 10 del provvedimento, fa presente che esso consente rimodulazioni di risorse tra unità previsionali di base di competenza della stessa Amministrazione dell'interno e che hanno le medesime finalizzazioni previste dalla legge n. 212

del 1992. Si tratta, cioè, di trasferire risorse eccedenti il fabbisogno della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno ad altri istituti di formazione del medesimo dicastero per finalità sempre connesse con la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo che la questione meriti un ulteriore approfondimento, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione e l'esame del provvedimento è quindi rinviato.

(368) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e del Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRARA si rimette al contenuto della relazione svolta nella precedente seduta e, preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo in quell'occasione, con riferimento alla sostituzione della parola: «valutato» contenuta nella clausola di copertura, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il presidente AZZOLLINI ricorda brevemente che il sottosegretario Armosino, nella precedente seduta, aveva avanzato l'ipotesi di riferire ai fondi speciali della finanziaria in corso di approvazione la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. Ritiene, tuttavia, che, per quanto di competenza della Sottocommissione, non vi siano, allo stato, motivi per non esprimere un parere di nulla osta sull'attuale formulazione della copertura recata dal provvedimento, come proposto dal relatore. Ovviamente, la Sottocommissione potrà pronunciarsi sull'ipotesi di copertura alternativa formulata dal rappresentante del Governo, ove essa si traducesse in un apposito emendamento.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha dichiarato di non avere osservazioni circa l'attuale formulazione della clausola di copertura del testo, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul provvedimento.

(627) Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI ribadisce le considerazioni svolte nella precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, mentre attesta la sussistenza delle risorse impiegate per la copertura del provvedimento nell'ambito della quota dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri finalizzata ad interventi vari, manifesta l'impegno del Governo a distinguere, con riferimento agli accantonamenti relativi a quello stesso dicastero per il triennio 2002-2004, la quota preordinata all'adempimento di obblighi internazionali da quella finalizzata ad interventi vari.

Il senatore MICHELINI rileva come la clausola di copertura contenuta nell'articolo 4 sia riferita all'onere derivante dagli articoli 2 e 3, lasciando intendere che non vi siano oneri connessi all'articolo 1. Occorrerebbe, invece, avere conferma della quantificazione degli oneri complessivamente recati dal provvedimento e riformulare conseguentemente la clausola di copertura. Dichiarò, pertanto, la propria contrarietà al provvedimento in esame.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore PASQUINI, su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

5^a Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(368) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2001

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 29 novembre 2001, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(IV - Difesa)**

Giovedì 29 novembre 2001, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi internazionale.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo

Giovedì 29 novembre 2001, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore aereo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione dei vettori esteri (IBAR).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 novembre 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini (892).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell’immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell’ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini (892).
- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati TREMAGLIA ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero (16).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (217).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001 (184).

IV. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).
- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (568).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

III. Esame del disegno di legge:

- CENTARO. – Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).
 - CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (475).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale (841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 novembre 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 29 novembre 2001, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sui Livelli essenziali di assistenza (LEA).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (824).
- e del voto regionale n. 12 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).

III. Esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 novembre 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale (721).
- MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici (731).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato (861).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).

III. Esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).

II. Esame dei disegni di legge:

- PROVERA. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).
- CENTARO. – Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari

Giovedì 29 novembre 2001, ore 14

Costituzione della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 29 novembre 2001, ore 14,30

Costituzione della Commissione:

- Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 29 novembre 2001, ore 15

Costituzione della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Giovedì 29 novembre 2001, ore 15,30

Costituzione del Comitato:

- Elezione del Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 29 novembre 2001, ore 13

Elezione di un Vicepresidente.
